

*Dal volume*

**“DONNE AL LAVORO – L’occupazione femminile nel Cremasco: analisi e prospettive”**

*a cura del Centro Ricerca Alfredo Galmozzi  
– Milano 2019*

## **Molestie sessuali sul lavoro: il caso di Trigolo negli anni 1990 di Pina Lalli e Maria Virgilio**

### **1. Il processo penale e l’evoluzione giuridico-legislativa di Maria Virgilio**

#### **1.1. Dall’archivio a #METOO**

È un patrimonio prezioso quello che ci consente oggi, dopo tanti anni – quasi trenta! - di conoscere e discutere di un caso, definito da subito come di “molestie sessuali in ambito di lavoro”, accaduto a Trigolo, in provincia di Cremona, nella casa di riposo per anziani della Opera Pia “Milanesi e Frosi”, al tempo IPAB-Istituto di pubblica assistenza e beneficenza: alcune dipendenti, sostenute dal sindacato CGIL di Crema, avevano denunciato di aver subito molestie sessuali da parte del direttore amministrativo dell’ente.

Il caso, da locale, divenne di rilevanza nazionale; le denunce diedero luogo a una indagine giudiziaria confluita in un processo penale con tre gradi di giudizio e i media, in particolare la stampa locale e nazionale, seguirono assiduamente la vicenda.

Collochiamo nel tempo i fatti. Le violenze sono datate dal settembre 1990 all’aprile 1991.

Il processo penale – iniziato con un esposto del giugno 1991- si apre dinanzi al Tribunale di Crema, prosegue poi in Corte d’appello a Brescia e infine si conclude in Corte di Cassazione a Roma all’udienza del 30 novembre 1995 con la condanna di Giampaolo Leani - per tutti i 17 capi di imputazione che gli erano stati inizialmente contestati- a due anni di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Dunque la storia copre un arco temporale dal 1990 al 1995.

Nell’Archivio della Camera del lavoro di Crema possiamo trovare tutti gli atti processuali completi (anche qualche registrazione di udienza) e una raccolta accurata di stampa locale e nazionale. Si aggiungono la registrazione della trasmissione televisiva al Costanzo Show del 28 aprile 1993, il libro *Giù le mani. Storie di donne (e di uomini): Le molestie sessuali sul lavoro* di Adele Grisendi (1992) che a pagina 115 tratta il caso, dedicandogli un paragrafo intitolato *Ho tanto bisogno di coccole* e infine il dvd del film 2018 – liberamente - ispirato alla

vicenda del regista Marco Tullio Giordana, con sceneggiatura di Cristiana Mainardi.

L'analisi del materiale (storico/politica, giuridica e mediatica) rivela - anche dopo la deflagrazione del movimento "Me too"- una attualità sconcertante del caso, e di tutte le problematiche presentate e suscitate dallo stesso.

## 1.2. Il processo penale e l'evoluzione giuridico-legislativa

Quello per il caso di Trigolo fu – per quanto ci risulta – il primo processo penale collettivo per molestie sessuali sul lavoro e, già questo, solo, giustificherebbe l'esercizio di memoria storica.

Evidenziamo fin d'ora un **elemento giuridico/linguistico**: la denominazione di molestie sessuali in ambito di lavoro (ma anche quella – più generale - di molestie sessuali) non esisteva nel linguaggio socio-giuridico tradizionale. Furono i movimenti femministi nordamericani a percepire le molestie sessuali come violenze, a nominarle come tali e a imporne l'inquadramento giuridico in uno specifico istituto. In Italia l'onda arrivò alla fine degli anni '70. L'espressione si impose nel linguaggio comune e soprattutto in campo sindacale, ma per vario tempo non ebbe alcuna traduzione giuridico-legislativa, né in ambito penalistico né in ambito lavoristico. Precisiamo subito, per chiarezza, che tuttora in Italia non abbiamo una fattispecie penale che sanzioni specificamente le molestie sessuali e le molestie sessuali sul lavoro. Per punirle dobbiamo ricorrere tuttora ad altri tipi di delitti. Il nostro sistema interno conosce invece, sin dagli anni '90, una normativa lavoristica in materia che è venuta ampliandosi e consolidandosi nel tempo.

Sempre per contestualizzare quel lasso di tempo dal 1990 al 1995 va precisato che era da poco entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale pubblicato nel 1988, ma era ancora in vigore la legge penale sostanziale del 1930, il cd Codice Rocco. Solo qualche mese dopo sarà approvata dal Parlamento la legge 15 febbraio 1996 n. 66, Norme contro la violenza sessuale, alla fine di un faticoso tragitto durato circa venti anni, dentro e fuori del Parlamento.

Infatti i reati contestati nel processo erano quelli vetusti del 1930, compresi tra i delitti **contro la moralità pubblica e il buon costume: ratto a fine di libidine, atti di libidine violenti, atti osceni, (oltre agli altri reati contestati di abuso d'ufficio, violenza privata, sottrazione di corrispondenza, rivelazione di segreto d'ufficio)**. Eppure basta leggere le tre sentenze per costatare che i fatti (le violenze) venivano esplicitamente e ripetutamente inquadrati tra le molestie sessuali in ambito di lavoro.

### 1.2.1. Il contesto politico culturale

Già in quegli anni era maturata la consapevolezza politica del tema delle violenze maschili contro le donne. Erano stati i movimenti delle donne, sin dagli anni 70 a imporre la discussione e a spingere le istituzioni ad occuparsene. Il primo nodo in evidenza era stato quello dello stupro (allora violenza carnale e, poi, dal 1996 violenza sessuale). Quanto alle molestie sessuali in ambito di lavoro entrarono successivamente nella agenda politica e sociale.

È infatti del 1975 il cd “massacro del Circeo”, efferato fatto di stupri, sevizie e assassinio. Ancora incentrato su uno stupro fu il documentario «Un processo per stupro», che fu proiettato in Rai-TV il 26 aprile 1979 e circolò per l'Italia, costituendo occasione per vivaci dibattiti. L'idea di filmare un processo per stupro era nata nel 1978 nel corso di un convegno internazionale organizzato dai movimenti femministi a Roma sulla violenza contro le donne e fu poco dopo realizzata presso il Tribunale di Latina.

Sempre in quel convegno, nel settembre 1978, nacque l'idea di costituire un comitato che si facesse promotore di una legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale. Accesa fu la discussione sulla opportunità politica che i movimenti delle donne si facessero legislatori. Fatto è che la proposta di legge di iniziativa popolare non conteneva alcuna disposizione in relazione alle molestie sessuali. Fu annunciata nel settembre 1979 e presentata nel corso della VIII legislatura, il 19.3.1980, n.1551, Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica alla persona<sup>1</sup>.

Occorrerà attendere il 1992 per veder formulata una ipotesi penale di molestie sessuali. Lo farà la Commissione Pagliaro per la riforma del codice Penale (art 99). La figura di delitto fu ripresa dalla associazione Telefono Rosa che la collocò in un testo di modifica legislativa offerto alle donne parlamentari: fu così tradotta nella proposta di legge n. 1434 dell'ottobre 1994.

Nel frattempo procedevano i lavori della Comunità europea. Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro costituirono oggetto di studio e di elaborazione, a livello europeo, fin dal 1976, quando il Consiglio Europeo con una raccomandazione invitò gli Stati a rimuovere negli ambienti di lavoro le discriminazioni basate sul sesso. Nel 1986 il Parlamento Europeo approvò una risoluzione dell'11 Giugno 1986 sulla violenza contro le donne. È il primo atto comunitario con cui si evidenzia l'esistenza di un problema relativo alla dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Tra l'altro incaricava un comitato di esperti di elaborare un rapporto sul fenomeno delle molestie negli Stati membri. Il Rapporto, denominato Rubenstein, *La dignità della donna nel lavoro - Rapporto sul problema delle molestie sessuali negli Stati membri della Comunità europea*, ottobre 1987, a cura di Michael Rubenstein, fu redatto nel 1987. Evidenziava la necessità di intervenire non solo sul piano sanzionatorio, ma anche a livello di prevenzione, attraverso interventi legislativi. Proprio sulla base del rapporto il Consiglio della Comunità Europea adottò nel 1990 una risoluzione sulla tutela

---

<sup>1</sup> Pubblicato in appendice al Commentario delle “Norme contro la violenza sessuale” a cura di Cadoppi (1996).

degli uomini e delle donne nell'ambiente di lavoro, sollecitando anche la Commissione ad elaborare un "codice di condotta europeo".

Arriviamo dunque alla *Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee* del 27 novembre 1991 n. 131 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro – è coevo l'inizio del processo penale sul caso di Trigolo - in cui si invitavano gli Stati membri ad adottare un codice di condotta riguardo alle molestie sessuali sul lavoro proponendo una definizione di molestia sessuale, che si è poi imposta come modello (anche per l'attività successiva del legislatore) e che introduceva, come centrale, il concetto di atto "non desiderato".

La molestia sessuale veniva così individuata:

*Qualsiasi comportamento basato sul sesso compreso quello di superiori e colleghi che offenda la dignità delle donne e degli uomini sul lavoro è inammissibile se:*

*a) è indesiderato, sconveniente o offensivo per la persona che lo subisce;*

*b) il suo rigetto e la sua accettazione vengono assunti esplicitamente o implicitamente dai datori di lavoro o dai dipendenti (compresi i superiori e i colleghi) a motivo di decisioni inerenti all'accesso, alla formazione professionale, all'assunzione di un lavoratore, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o di qualsiasi altra decisione attinente all'impiego o crea un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante.*

Sul tema delle molestie sessuali c'è ormai vivo interesse e attenzione, tanto che, dall'apertura della XII legislatura (1994-96), pressoché ogni progetto parlamentare contiene una apposita fattispecie penale, riferita o meno, all'ambiente di lavoro. Le proposte di modifica parlamentare erano purtroppo caratterizzate da una sconcertante varietà ed eterogeneità, tanto da suggerire una diagnosi di l'"incertezza del diritto" in materia (Codrignani 1996).

Ma poi, dal maggio 1995, le molestie sessuali improvvisamente scompariranno dall'agenda parlamentare. Esse infatti non erano presenti nella proposta n. 2756 Amici ed altri, risolutiva ai fini della approvazione perché frutto dell'elaborazione comune delle deputate di tutti i gruppi parlamentari: evidentemente la esclusione di una nuova fattispecie penale di molestie costituì uno dei punti concordati nella intesa parlamentare realizzata. Fatto è che la legge 15.2.1996 n. 66 – si era appena concluso in Cassazione il processo di Trigolo - non contiene alcuna norma sulle molestie sessuali.

### *1.2.2. La denuncia e il processo*

Per descrivere i fatti di violenza subiti dalle sette lavoratrici utilizziamo il linguaggio formale dei 17 capi di imputazione. Sono datati dal settembre 1990

all'aprile 1991 e per tutte le condotte è contestato a Gianpaolo Leani di aver agito abusando dei poteri di direttore dell'Opera Pia Milanese & Frosi di Trigolo.

A) del reato di cui agli artt. 81, comma 2 - 523, 61 n. 9 cod. pen., per avere, con più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza, consistita nel chiudere a chiave la porta di ingresso del proprio ufficio, trattenuto in detto ufficio, per fini di libidine, contro la di lei volontà, M. D., ausiliaria presso il predetto Ente.

B) del reato di cui agli artt. 81 comma 2 - 610, 61 n. 9 cod. pen. per avere, con più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto M. D., nelle circostanze di modo, tempo e luogo di cui sub A), a guardare riviste pornografiche e a tollerare che esso imputato si masturbasse in presenza della donna fino all'eiaculazione.

C) del reato di cui all'art. 521 - 61 n. 10 cod. pen. per avere costretto, dopo avere chiuso a chiave la porta del proprio ufficio, M. D. a masturbarsi, accompagnando a forza la mano della donna fino al pube.

3) del reato di cui all'art. 323 comma 1 cod. pen. per avere, nella sua qualità di direttore dell'Opera Pia Milanese e Frosi di Trigolo, al fine di procurarsi vantaggi di natura sessuale, abusato del suo ufficio rivelando a M.D. ausiliaria presso l'Opera Pia, le domande che le sarebbero state rivolte per la selezione trimestrale degli ausiliari, segnalandole le risposte esatte e facendole infine chiaramente intendere che solo da lui dipendeva la conferma in servizio della MD.

E) del reato di cui all'art. 521, 61 n. 9 cod. pen. per avere commesso, dopo averla convocata nel suo ufficio, atti di libidine violenti su F. D., ausiliaria presso l'Ente, abbracciandola e toccandola di sorpresa contro la di lei volontà;

F) del reato di cui all'art. 521, 61 n. 9 cod. pen. per avere commesso atti di libidine su P. S., ausiliaria presso la detta Casa, in quanto dopo averla invitata a bere un caffè in soggiorno dell'Istituto, le chiedeva di slacciarsi il camice e fargli vedere il seno e quindi le prendeva di sorpresa la mano appoggiandola a forza sui suoi pantaloni all'altezza del pene dicendo: "su dai fammi una sega, lo so, non può essere la prima volta che lo fai, dai siamo amici".

G) del reato di cui all'art. 616, comma 1 -- 61 n. 9 cod. pen. per avere soppresso, dopo averne preso cognizione, una lettera indirizzata a P.S. presso la Casa Milanese & Frosi.

H) del reato di cui agli artt. 81 comma 2 - 523, 61 n. 9 cod. pen. per avere, con più azioni esecutive del disegno criminoso, con violenza consistita nel chiudere a chiave la porta del proprio ufficio ponendosi la chiave in tasca, ritenuto in detto ufficio per fini di libidine, l'ausiliaria Z. M.

I) Del reato di cui agli artt. 81, comma 2 - 610, 61 n. 9 cod. pen. per avere, nelle circostanze, modo, tempo e luogo di cui sub H) costretto Z. M. a tollerare discorsi e molestie di natura sessuale del tipo: "ti ecciti

maggiormente a guardare un giornale pornografico con le posizioni statiche oppure a guardare un film porno?; se gradisci i film posso darteli io”; “godi di più a masturbarti? Tira su il camice”; “io non ti chiedo un rapporto completo, basta che tu mi masturbi”.

Ovvero ancora sollecitava la Z. M. a sedersi sulla scrivania di fronte a lui con le gambe divaricate e ciò dicendo si toccava il pene.

L) del reato di cui all'art. 521 - 61 n. 9 cod. pen. per avere con violenza tentato di commettere atti di libidine sulla persona di Z. M. in quanto, dopo avere chiuso a chiave la porta dell'ufficio dell'assistente sociale ed estratto il lettino dall'apposito mobile, afferrava la donna buttandola sopra il lettino; non riuscendo nell'intento perché la Z. M. si metteva a gridare divincolandosi.

M) del delitto di cui all'art. 521 - 61 n. 9 cod. pen. per avere commesso atti di libidine violenti su G. N., ausiliaria presso l'Ente stesso, sollevandole la gonna e toccandole le gambe mentre erano all'interno della autovettura condotta dalla G. N. lungo la pubblica strada.

N) del delitto di cui all'art. 527 cod. pen. per avere commesso atti osceni in una strada pubblica all'interno dell'autovettura condotta da G. N., atti consistiti nel sollevare la gonna e toccare le gambe della G. N.

O) del delitto di cui all'art. 610, 61 n.9 cod. pen. per avere costretto G. N., convocata d'autorità nel suo ufficio, a tollerare che esso imputato si masturbasse toccandosi il pene e chiedesse alla donna di masturbarlo perché la sua manodopera era insufficiente.

P) del delitto di cui agli artt.56-521,61 n. 9 cod. pen. per avere tentato di commettere atti di libidine violenti su G. N. buttandola su uno dei lettini nella stanza dell'Ente adibita a servizio di volontariato e gettandosi sopra di lei; non riuscendo nell'intento per la ferma opposizione della donna.

Q) del delitto di cui all'art. 323, comma 1 cod. pen. per avere, al fine di arrecare ingiusto danno a G. N. che si era sempre opposta alla sue: molestie sessuali, abusato del suo ufficio di direttore dell'Opera Pia Milanese & Frosi di Trigolo, intimando il licenziamento alla G. N. e stracciando un certificato esibito dalla donna ad attestazione del suo grave stato di malattia.

R) del delitto di cui agli artt. 81, comma 2 - 323 comma 1 cod. pen. per avere, al fine di procurarsi soddisfazione sessuale, abusato della sua qualità di direttore della casa Milanese & Frosi di Trigolo ordinando a M. F., ausiliaria avventizia della Casa stessa, a recarsi nello studio della assistente sociale ove, una prima volta si faceva trovare a dorso nudo disteso su una brandina pretendendo che la M. F. gli facesse un po' di coccole, e una seconda volta le mostrava il giornale pornografico che veniva noi riposto dalla M. F. su ordine dell'imputato in un sacchetto delle immondizie.

S) del delitto di cui all'art. 323, comma 1, cod. pen. per avere abusato del suo ufficio di direttore della Casa Milanese & Frosi di Trigolo perché, al fine di arrecare ingiusto danno a C. C., infermiera alle dipendenze della Casa, la minacciava reiteratamente di licenziamento avvertendola che avrebbe fatto

di tutto perché ciò si avverasse, che aspettava che lei incorresse nel più piccolo errore e che fino a quel momento le avrebbe fatto fare una vita da cani; e che, infine l'avrebbe cacciata via a calci nel sedere.

Il nuovo direttore Gianpaolo Leani aveva preso servizio nel giugno 1990. Nell'aprile 1991 M.F., una delle dipendenti, si presenta alla sede della Cgil di Crema e chiede di parlare con il responsabile della Funzione Pubblica, Giuseppe Mametti. Gli espone una pesante situazione di intimidazione da parte del direttore nei confronti delle dipendenti più giovani e con posizione lavorativa precaria. Lei stessa è stata oggetto di attenzioni sessuali e teme che il numero di donne molestate sia più ampio di quello a sua diretta conoscenza. Ha provato a sollecitare l'intervento del Consiglio di amministrazione, ma vanamente.

Concordano un incontro con altre dipendenti che si svolgerà il 7 maggio 1991 a casa di CC, una delle interessate. I fatti vengono ricostruiti e si decide di sottoporli alla valutazione di un legale di fiducia del locale sindacato CGIL.

Ma subito la mattina dopo Mametti telefona al Sindaco di Trigolo (è di competenza del comune la nomina di tre componenti il CdA), che è anche cognato del Presidente della casa di riposo. Poi, a fine maggio, Mametti (presente anche un responsabile CISL) affronta espressamente la questione molestie con il Presidente in carica.

Il 14 maggio le donne – le tre che avevano partecipato alla riunione – incontrano il legale che esprime una valutazione tecnica di rilevanza penale delle condotte del direttore. Pertanto le donne e la CGIL Funzione Pubblica lo incaricano di predisporre un esposto che verrà sottoscritto a giugno 1991, da CC, GN e MF. Viene incaricata di inoltrarlo una funzionaria della CGIL cui l'esposto/querela viene affidato materialmente. Ma utilizza la posta ordinaria e indirizza alla Procura di Cremona invece che di Crema, territorialmente competente.

Fatto è che dell'esposto e delle molestie circola immediatamente e diffusamente la notizia. Arriva anche a Leani, che tramite un suo legale verifica che nessun esposto è pervenuto in Procura e smentisce pubblicamente di essere indagato. Ma la vicenda è ormai lanciata al galoppo.

Il 3 dicembre 1991 i tre sindacati locali, CGIL CISL e UIL conducono una assemblea di tutto il personale dell'ente, che viene invitato a dichiarare le violenze subite da parte del direttore. Molte delle presenti sono esitanti e manifestano esplicitamente il timore di minacce e ricatti, così rendendo evidente un clima invivibile sul lavoro (oltre che la fondatezza delle accuse).

Ormai la questione tutta è di pubblico dominio e la CGIL indice una conferenza stampa per il 13 gennaio 1992 in cui denuncia i fatti e pubblicizza l'esposto/querela alla Procura.

La conferenza stampa sollecita l'intervento della stampa locale e del Consiglio Comunale di Trigolo, che convoca un animato confronto pubblico aperto.

Si attiva la Procura di Crema, che assume l'iniziativa penale, anche se ben presto accerterà che presso la Procura di Cremona non risulta mai pervenuto l'esposto/querela sottoscritto dalle tre dipendenti. Comunque lo sconcerto viene presto superato e tra fine gennaio e inizio febbraio 1992 si procede alla ripresentazione dell'esposto già firmato nel giugno 1991 (CC, GN e MF). Si aggiungono altre quattro lavoratrici che presentano ognuna il proprio esposto/querela individuale (MD, FD, PS e ZM).

Il primo febbraio 1992 interviene la stampa nazionale, con "Liberazione".

La politica locale di opposizione accusa il sistema lavorativo e organizzativo instaurato della casa di riposo, imputando varie irregolarità gestionali.

Il 4 marzo 1992 il GIP di Crema ordina la custodia cautelare di Leani, cui vengono concessi gli arresti domiciliari. Il giorno dopo il Consiglio di amministrazione lo sospende dall'incarico per sei mesi. Il 12 marzo Leani viene interrogato e si proclama innocente, nonché vittima di un complotto ordito in sede sindacale; il 17 marzo gli arresti domiciliari vengono revocati.

In aprile 92 la Regione Lombardia ordina una ispezione amministrativa e gestionale. Risultano varie irregolarità e a giugno viene nominato un nuovo consiglio di amministrazione. Solo a luglio 1992 Leani verrà sospeso dall'incarico a tempo indeterminato fino alla pronuncia della sentenza.

Il 2 dicembre 1992 si apre il processo penale avanti il Tribunale di Crema. La prima udienza viene aggiornata al 3 febbraio 1993. Le sette donne si costituiscono parte civile, con la tutela di due legali di fiducia sindacale. Si costituisce anche l'ente con un proprio legale.

Sorgono subito alcuni problemi tecnico/processuali. Il primo è relativo alla tardività delle querele, presentate a distanza di circa un anno dai fatti (allora il termine era di tre mesi dalla notizia). Il problema sarebbe superabile qualora si ritenesse che i delitti contestati siano procedibili non su querela, ma d'ufficio in forza della qualifica del direttore come pubblico ufficiale, ma il Tribunale escluderà tale qualifica. Altro problema è quello relativo alla assunzione della testimonianza delle sette donne, che viene richiesta dall'accusa solo alla prima udienza. Purtroppo né la pubblica accusa (il PM) né l'accusa privata (le donne parti lese) avevano presentato la prevista istanza scritta con la richiesta di ammettere testimonianze. Il tribunale deciderà di sentire le donne comunque, ma solo come parti offese e non come testimoni formali.

Vengono sentiti come testimoni anche il presidente dell'ente CS, l'operaio dipendente SM che aveva eseguito lavori sulla serratura della porta del direttore, BS impiegata che aveva ricevuto la lettera con le corna non consegnata alla lavoratrice PS, parte lesa.

L'imputato confermava la propria dichiarazione di innocenza, tranne che per MD con la quale ammetteva "effusioni", ma consensuali nell'ambito di un "rapporto affettuoso".



Venivano anche acquisite due controverse lettere a firma dei dipendenti, una del 12 aprile 1991 di sei dipendenti (tra cui una parte lesa) di critica al direttore e l'altra del 18 aprile di 36 dipendenti (tra cui quattro parti lese) di solidarietà al Leani. Il dibattimento prosegue alle udienze del 10 febbraio, 10 marzo e 24 marzo 1993.

Il 21 aprile 1993 il Tribunale di Crema pronuncia la sentenza. Leani è assolto dalle accuse riguardanti le molestie sessuali perché i fatti non sussistono. Viene invece condannato a 4 mesi di reclusione per il solo reato di abuso di atti di ufficio. La sentenza apre un dibattito sulla stampa nazionale, in cui intervengono voci note (Dacia Maraini, Franca Rame...) e costituisce oggetto di una interrogazione parlamentare del deputato di Rifondazione Comunista Luigi Bergonzi.

28 aprile 1993 Leani partecipa al Maurizio Costanzo Show. Le parti lese vengono invitate, ma rifiutano. Dal pubblico intervengono – tra le altre - Lidia Menapace, Maria Grazia Negrini, Maria Latella, Francesconi, Lina Sotis, Barbara Alberti, Rita Monticelli, Anselma dall'Oglio

4 maggio 1993 il Tribunale di Crema deposita la sentenza con le motivazioni: Leani non è pubblico ufficiale e le donne sono inattendibili.

La CGIL nazionale decide di assumere in prima persona la questione e – preliminarmente - promuove la costituzione di un collegio difensivo nazionale per l'appello.

1° giugno 1993 viene depositato l'appello delle sette parti lese, costituite parte civile; presentano ricorso in appello anche la Procura di Crema e la Procura Generale di Brescia, nonché l'ente. Tutti chiedono la rinnovazione del dibattimento e la condanna.

Anche Leani presenta appello contro la condanna a 4 mesi di reclusione per reato di abuso di atti di ufficio. Poi il 3 ottobre 1993 si dimetterà da direttore.

27 giugno 1994, a Brescia in Corte d'appello si apre la prima udienza del processo di secondo grado. Saranno presenti in aula a difendere le donne come legali di parte civile Carlo Smuraglia, Luigi Stortoni, Maria Virgilio, oltre Beniamino Groppali, già difensore in primo grado. Leani si trova però in ospedale e il processo è rinviato al 30 gennaio 1995.

La Corte dispone una rinnovazione parziale del dibattimento con due ordinanze del 30 gennaio e 20 febbraio 1995; acquisisce agli atti le querele e sente alcuni nuovi testimoni. Il vicepresidente del tempo BL ricordava di aver ricevuto nell'autunno 90 lagnanze su fatti di molestie sessuali dalla lavoratrice MF; la ex dipendente BI raccontava di aver subito lei stessa tentativi di aggressione sessuale da parte del Leani, di avere assistito a due episodi concernenti altre due dipendenti e in più occasioni di aver trovato chiusa la porta del direttore, tanto da aver dovuto infilare sotto la soglia il materiale cartaceo in consegna. Mametti Giuseppe, il sindacalista CGIL ricostruisce tutti i termini della vicenda, senza mostrare alcuna animosità.

1° marzo 1995 la Corte d'Appello Brescia riforma totalmente la sentenza e condanna Leani per tutti i reati contestati a due anni di reclusione (pena sospesa): finalmente le donne vengono credute!

Leani ricorre in Cassazione. L'udienza si terrà il 30 novembre 1995. La Corte di Cassazione confermerà la condanna a due anni e il 27 gennaio 1996 depositerà la motivazione n. 2428. Pochi giorni dopo concluderà il suo tormentato iter la legge 15 febbraio 1996 n. 66, "Norme contro la violenza sessuale".

Il nodo sostanziale è quello di sempre: la credibilità e attendibilità processuale delle donne che hanno subito violenza. Su questo punto il Tribunale di Crema era giunto a conclusione totalmente negativa e aveva assolto. Ma era stato smentito nettamente sia dalla Corte d'appello sia dalla Corte di cassazione che – entrambe – avevano condannato. Le tre sentenze e tutti gli atti sono consultabili in archivio, ma è indubbio che la sentenza cremasca costituisce un esempio "di scuola" di quanto i condizionamenti culturali e gli stereotipi siano incisivi e stravolgenti sul ragionamento giuridico.

I valori di sottofondo che hanno animato i primi giudici sono palesati nella motivazione, ove si legge che "*l'evoluzione della morale e del costume di massa*" vengono ritenuti responsabili della "*guerra tra i sessi*", su cui incidono "*fenomeni come la legalizzazione dell'aborto, la pubblicità e l'esposizione alla vendita di profilattici nelle farmacie o in distributori automatici dovunque installati, l'ampia diffusione di videocassette a contenuto pornografico, lecitamente acquistabili presso qualsiasi edicola, la pubblicità sempre più carica di messaggi erotici, la spinta per una educazione sessuale nelle scuole in cui venga detto tutto e si chiamino le cose con il loro nome, usandosi il linguaggio che giovani e adulti usano ormai correntemente, certo senza ipocrisia, ma spesso anche con gratuita volgarità*".

La sentenza ironizza sul "coraggio" delle donne e sulla loro "paura" di ritorsioni e di perdere il lavoro. Certo – si legge - la donna non deve "provare di essere una specie di Maria Goretti". Ma poi si rimprovera alle donne che hanno subito violenze maschili (le "sopravvissute", diversamente dalla santa Maria Goretti, che ha reagito al tentativo di stupro fino a essere uccisa!) di non aver "gridato o strillato o comunque fatto strepito" e comunque di non recare su di sé tracce oggettive di violenze, come segno di prestato consenso, per non aver opposto la resistenza necessaria (questo è ovvio per le molestie, ma si consideri che a volte accade anche nelle violenze sessuali!!!).

Anche il diritto penale processuale viene usato per sostenere che quelle donne sono inattendibili: la loro voce processuale è stata assunta nella veste di parti lese e non come testimoni, che soli hanno l'obbligo di dire la verità. Inoltre hanno tardato a denunciare le violenze subite sia al CdA sia alla giustizia penale (si noti che oggi la legge penale ha spostato a sei mesi e poi a dodici mesi il termine per querelare in materia). Non vi sono tracce oggettive dei reati. E soprattutto viene accampato in sentenza un argomento di tipo numerico: in ogni episodio non ci sono testimoni esterni e dunque ogni episodio è da considerare a

sé, con la parola di Leani contro quella di ognuna delle donne. Uno contro una, non uno contro sette!

Insomma le narrazioni delle donne non hanno valore di prova delle accuse perché non sono caratterizzate dalla necessaria “spontaneità”, “genuinità”, “limpidezza” e in definitiva da “attendibilità”.

La conclusione è che il valore probatorio della parola femminile è nullo. Si aggiunga che la sentenza pur non riconoscendo esplicitamente la esistenza del complotto e della “congiura ai danni del Leani ordita in sede sindacale” - tesi difensiva dell’imputato - presenta come certa la spaccatura dei dipendenti in due “partiti” pro e contro il direttore e considera negativamente che “la notitia criminis sia il “risultato di una elaborazione o lavoro di filtraggio” in cui sarebbero confluiti anche “interessi diversi dal mero accertamento della verità”.

Di tutti questi argomenti le due successive sentenze – Brescia e Roma - fanno strame.

Intanto riconoscono al direttore la qualifica di pubblico ufficiale. Così sgombrano il campo da ogni problema di tardività delle querele. Anche la valutazione tecnica delle deposizioni delle donne parti lese viene legittimamente ricostruita come formale testimonianza, valida a tutti gli effetti.

Si legge nella sentenza della Corte d’appello di Brescia:

*Molti e univocamente convergenti sono infatti gli elementi processualmente acquisiti da cui emerge con estrema chiarezza che le parti lese, al di là di qualche inevitabile imprecisione di dettaglio od inesattezza su particolari marginali, frutto probabilmente di un ricordo inesatto, considerato anche il turbamento che la vicenda ha determinato ( e comunque indice di sincerità e non di callida concertazione) erano e sono pienamente attendibili avendo riferito fatti realmente accaduti senza ingigantirne e deformarne gli effettivi contorni.*

L’argomento quantitativo (uno contro una e non uno contro sette) viene bollato come “tesi singolare”. Il fatto anzi “conforta l’assunto accusatorio “Viene scartata esplicitamente l’eventualità di una “congiura ordita dal sindacato per “distruggere” Leani, di cui lo stesso Leani non ha saputo indicare la minima spiegazione.

Quanto alla possibilità di chiusura a chiave della porta del direttore è data per assodata, sulla base della testimonianza e della logica.

Altrettanto netta è la sentenza della Corte di Cassazione, che conferma totalmente la Corte d’appello.

La sentenza romana motiva la condanna sulla base della piena credibilità delle lavoratrici, che è provata

dal dato storico [...] dell'intrecciarsi delle situazioni delle parti lese [...]; dal fatto - inconfutabile - che le stesse dipendenti si scambiavano delle confidenze

ovvero presero iniziative comuni, prima ancora di rivolgersi al sindacato e far scoppiare lo scandalo; perché, nella descrizioni dei vari episodi, propri di ciascuna vittima, si ritrovano delle connotazioni comuni e delle caratteristiche costanti dell'atteggiamento delittuoso del Leani che corroborano, indirettamente, la veridicità delle rispettive denunce.

Viene escluso ogni "complotto" ordito ai danni del Leani, con l'aiuto del sindacalista Mametti.

Si argomenta che:

[...] alcune ausiliarie nutrivano addirittura sentimenti di gratitudine per il Leani; altre denunciarono l'imputato per reati che non riguardavano la libertà sessuale, senza mai dipingere la situazione a tinte fosche o con malanimo, rendendo una versione dei fatti appena oltre il limite della illiceità penale; tutte, comunque, intendevano porre fine a dei comportamenti del Leani molto simili fra loro, anche se rivolti a diverse persone, senza alcuna specifica ragione di nuocere alla posizione professionale e personale del direttore e pur esponendosi ad una situazione tanto penosa ed imbarazzante, sul piano familiare e sociale. La stessa decisione risulta coerente ed esauriente anche nel vagliare la particolare posizione del sindacalista Mametti escludendo, ragionevolmente, qualsiasi atteggiamento genericamente accusatorio o, peggio, calunniatorio di quest'ultimo, sulla scorta di un attento vaglio critico della deposizione dello stesso Leani (che non ha saputo o voluto dare la minima spiegazione che potesse sorreggere il supposto malanimo del sindacalista); sulla considerazione che le sette donne non erano dello stesso sindacato e non avevano ragione alcuna di prestarsi a dare il loro contributo con dichiarazione radicalmente false [...] al complotto del sindacalista, a fronte del loro saldo radicamento nell'ambiente familiare e lavorativo e del danno che esse avrebbero ricavato dall'esposizione allo scandalo (derivante dai fatti denunciati) svincolato da qualsiasi corrispondente vantaggio.

Per le donne è la fine di un incubo! Per la CGIL è una vittoria nell'interesse di tutte e tutti!

**Postilla.** Nel maggio 1996 – la sentenza era stata depositata e la nuova legge contro la violenza sessuale era da poco in vigore - vennero depositati in Parlamento due disegni di legge, uno lavoristico ed uno penalistico, predisposti dal Sen. Smuraglia, già difensore delle parti lese, rispettivamente intitolati “Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro” e “Norme penali e processuali contro le molestie sessuali”.

### *1.2.3. Il diritto vigente*

Oggi il panorama normativo è più articolato ed è segnato da una oscillazione tra il piano della predisposizione di strumenti normativi di tutela giuslavoristica e quello invece della repressione penale. Le molestie sessuali infatti vengono ricondotte, talora nell'alveo delle forme di discriminazione e talaltra della tutela o della "libertà sessuale" (ma per colpire condotte di minore disvalore sociale), o della tranquillità e dignità della lavoratrice (e del lavoratore). L'esempio trainante è quello del sexual harassment dei sistemi di common law (U.S.A. e Canada) che, piuttosto che in ambito penalistico, si è sviluppato prevalentemente in processi civilistico-giuslavoristici, cogliendo nella molestia sessuale una violazione del divieto di discriminazione (MacKinnon 1993: 203; 1979).

Del resto a una pluralità di piani, non solo penalistici, indirizza anche la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011:

Articolo 40 – Molestie sessuali. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Ma già nella Direttiva 2006/54/CE veniva affermato che:

Le molestie e le molestie sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento fra uomini e donne e costituiscono forme di discriminazione fondate sul sesso ai fini della presente direttiva. (...) Queste forme di discriminazione dovrebbero pertanto essere vietate e soggette a sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive.

È la anticipazione della Risoluzione del Parlamento europeo 2897 del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE.

L'indicazione di muoversi a tutto campo è ripresa nel nostro vigente "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" (modificato nel 2006, nel 2010 e infine nel 2017 con la legge di bilancio per il 2018), che inquadra il problema nel diritto antidiscriminatorio:

Art. 26. *Molestie e molestie sessuali* (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater)

1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2-bis. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di essersi sottomessi.

3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza”.

In concreto, la repressione penale delle molestie sessuali sul lavoro utilizza gli strumenti penalistici non specifici presenti nel nostro Codice Penale: la violenza sessuale (art 609-bis), la molestia o disturbo alle persone (art.660), gli atti persecutori (art.612-bis, i maltrattamenti (art.572).

Sono invece sempre più diffusi protocolli e accordi aziendali (sulla traccia di testi europei, nazionali e regionali) di diritto antidiscriminatorio che contengono espressi riferimenti alle molestie sessuali e attribuiscono poteri (anche) di iniziativa alle Consigliere di pari opportunità nazionale, regionali e provinciali.

La raccolta statistica ha fatto grandi passi. Dalle raccolte di dati artigianali e dai monitoraggi con questionari di iniziativa sindacale – quelli illustrati nel libro, già citato, di Adele Grisendi del 1992 – siamo passati a sempre più raffinate indagini Istat. La prima indagine fu condotta nel 1997-1998 e poi nel 2002; fu replicata negli anni 2008-2009 inserendo nell’ambito dell’Indagine multiscopo dell’Istat sulla “Sicurezza dei cittadini” un filone dedicato alle molestie e ai ricatti sessuali subiti dalle donne nel corso della vita e nei tre anni precedenti l’intervista (per un totale di 24 mila 388 donne di età compresa tra i 14 e i 65 anni). Il recente Report ISTAT 13 febbraio 2018 intitolato *Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro* tratta di:

1. “molestie sessuali subite dalle donne”, 2. molestie a sfondo sessuale subite da donne e uomini”, 3. di atti sessuali (abusi) subiti da minorenne - donna o uomo – (come esser toccati nelle parti intime, i genitali o il seno o esser costretti a toccare qualcuno nelle sue parti intime).

Le molestie sessuali vengono distinte in:

- Molestie verbali, tra cui telefonate oscene (o messaggi)
- Molestie fisiche, con contatto fisico (avvicinate, toccate, abbracciate, accarezzate o bacciate contro la propria volontà)
- Molestie attraverso il web
- Ricatti sessuali sul luogo di lavoro (nella triplice forma di ricatto per l’assunzione, per mantenere il posto o per ottenere progressioni di carriera).

## 2. Il processo e la sua narrazione mediatica

di Pina Lalli

### 2.1. Il materiale d'archivio<sup>2</sup>

Sulla stampa il caso esplode all'inizio del 1992, a seguito di una conferenza stampa indetta il 13 gennaio da Cgil Fp e dalle Camere del lavoro di Cremona e Crema. Il sindacato aveva deciso di portare all'attenzione pubblica e mediatica una vicenda che si era aperta in verità quasi un anno prima. Da subito la stampa assume un ruolo decisivo all'interno di quello che diventerà un lungo percorso giudiziario ma anche il punto di partenza di un importante dibattito pubblico.

In primo luogo la cassa di risonanza creata dall'intervento dei giornalisti ha l'effetto quasi immediato di mettere in moto il lavoro delle Procure, che già una decina di giorni più tardi aprono ufficialmente le indagini.

Inoltre, presto l'interesse creato intorno al caso supera i confini dei quotidiani locali e viene ripreso da alcune testate nazionali: a febbraio cominciano a occuparsene per primi "L'Unità" e "Liberazione", seguiti il mese successivo da "Il Corriere della Sera", che riportano i fatti più salienti emersi dalla denuncia dei sindacati. Sarà però il processo di primo grado a Giampaolo Leani a rappresentare il vero e proprio caso mediatico, seguito da vicino da alcune delle maggiori testate italiane e poi approdato anche – come si accennava – al mondo dell'intrattenimento televisivo con la partecipazione dell'accusato al Maurizio Costanzo Show, il 28 aprile 1993, una settimana dopo la pronuncia dell'assoluzione da parte del Tribunale di Crema e prima del deposito della motivazione.

Ricostruire il caso Leani attraverso la sua narrazione mediatica sulla stampa, dunque, non è solo un modo di consegnare alla storia una vicenda che per l'Italia ha rappresentato un nodo fondamentale nel discorso giudiziario sulle molestie sul luogo di lavoro, ma significa anche riflettere sul ruolo che i media rivestono e hanno rivestito nella costruzione di un dibattito pubblico intorno a questo tema. Il Centro Ricerca Alfredo Galmozzi di Crema ha proposto alle associazioni e istituzioni, coinvolte nella ricerca su *Donne al lavoro*, di procedere nel 2019 alla digitalizzazione e al riordino della rassegna stampa sul caso e le vicende a esso legate, raccontate lungo un arco di 6 anni, dal 1991 al 1996 e custodite presso l'Archivio cartaceo della Camera del lavoro di Cremona

Si tratta di un corpus di 258 articoli provenienti da 11 testate diverse, tra quelle a diffusione locale e quelle invece nazionali. La maggior parte di questi articoli è stata pubblicata nel 1992, anno in cui il caso viene portato all'attenzione

---

<sup>2</sup> Il paragrafo 2.1. è stato redatto da *Claudia Capelli*, che ha anche curato la classificazione e la riorganizzazione dell'archivio dei materiali cartacei relativi alla rassegna stampa del processo.



pubblica, e nel 1993, anno di svolgimento del processo di primo grado che si conclude con la clamorosa assoluzione di Giampaolo Leani. Il 1994 invece vede svilupparsi nuove linee di indagine riguardanti le numerose irregolarità commesse da Leani così come da altri amministratori della casa di riposo, che si concluderanno poi nel 1996 con 11 rinvii a giudizio e alcune condanne. Il 1995 rappresenta infine l'anno di conclusione del caso centrale, quello riguardante le molestie subite da numerose lavoratrici della Milanese e Frosi: Leani viene condannato a due anni di reclusione, una sentenza che infine sancisce le ragioni dell'accusa e soprattutto delle donne coinvolte negli abusi. La sentenza chiude così la vicenda, ma non l'ampio e complesso confronto che nel frattempo si è aperto sulla necessità di una nuova legge sulla violenza sessuale, approvata poi nel 1996, di cui si trovano diverse tracce nella narrazione giornalistica del caso, il quale diventa **così uno dei momenti di svolta alla base di questo cambiamento giuridico e culturale.**

## 2.2. Verità giuridica e verità sociale nella cronaca giornalistica

Poco meno di 30 anni fa. Gennaio 1992. Accade in un piccolo paesino lombardo: 1700 anime. Una casa di riposo per anziani, in cui quasi tutte le dipendenti (e ausiliarie) sono donne e l'unico dirigente è un uomo.

La lettura delle vicende narrate dai media appare lontana nel tempo, da un lato, ma straordinariamente vicina nei temi, dall'altro.

Gianpaolo Leani, direttore dell'istituto, è accusato di molestie sessuali sul luogo di lavoro da sette donne che si rivolgono alla Cgil e, per suo tramite, presentano un esposto all'autorità giudiziaria.

Nel codice penale il reato di molestie sessuali ancora non esiste (non sarà introdotto neppure con la legge del 1996 e non esiste tuttora<sup>3</sup>...), ma quello per atti di libidine violenti, ricatto, minacce, *et alia* sì.

La stampa ha comunque già a disposizione il termine, qualche mese prima portato all'attenzione politica dal Parlamento Europeo, e di fatto utilizzato da una delle parti in causa in una conferenza stampa con cui si dà avvio alla storia.

All'inizio, nella narrazione mediatica locale le molestie sono qualificate da subito come *presunte*: sarebbero – scrive un giornalista – denunce di “scomposte angherie”, che indicherebbero uno “squallido campionario di atti” rispetto ai quali nei titoli e nei sommari il punto interrogativo è sempre d'obbligo. “Maniaco o vittima?”, “Mostro o vittima?”. Dopo la prima “amara sentenza” di assoluzione, si darà parola alla moglie di questo uomo normale, coniugato e con figlio

---

<sup>3</sup> La legge n. 66 del 15 febbraio 1996 sulla violenza sessuale – che infine individua il reato di violenza sessuale come delitto contro la persona e non più solo contro la moralità pubblica e il buon costume – classificherà anche gli atti di libidine violenti come violenza sessuale, ma non fa riferimento alle molestie.

diciassettenne, per attribuire a lei la risposta: “Mio marito *non* è un mostro, è un uomo dolce e gentile” .

Nella *prima fase*, in effetti, la parola (così come le fotografie pubblicate) è spesso data all'accusato o al suo difensore, i quali all'unisono gridano al complotto da parte della sinistra sindacale, evocando querele o paventando quelle che oggi chiameremmo *fake news* o false notizie. Per alcuni giorni, nel gennaio del 1992, sulla stampa locale si racconta il “giallo” dell'esposto scomparso, di cui l'avvocato difensore di Leani sostiene di non trovare traccia dopo l'annuncio datone dal sindacato nell'infervorata conferenza stampa. Si narra – più che delle molestie – del suo talento come recente gestore della casa di riposo. Si riporta il dubbio - da lui stesso espresso - che forse proprio tale merito riorganizzativo abbia portato alcune donne a cercare vendetta per i cambiamenti in atto, se non i politici di minoranza a cercare di frapporre ostacolo all'efficienza che egli avrebbe anteposto alle solite nomine di casta sindacale.

Qualche quotidiano nazionale di sinistra nel frattempo dà notizia della mozione sulle molestie sessuali che il Parlamento Europeo ha appena varato, e sulle pagine di giornali come “l'Unità” o “Liberazione” alcune esponenti femminili intervengono sulla questione, dando pian piano spazio e taglia nazionale all'episodio del piccolo paese di Trigolo.

La vicenda, dunque, mostra subito di essere un tassello importante nel processo di costruzione pubblica di un problema sociale nuovo: come si legge in qualche titolo, il diritto al rispetto della «*dignità della donna*» e in particolare della donna che lavora. Il coordinamento femminile del sindacato locale qualche mese prima aveva condotto un'indagine fra le donne lavoratrici in cui molte dichiarano di subire offese e ricatti su base sessuale. Una «violenza sottile» che passa attraverso il sesso: così ne dà notizia il giornale locale, partendo dalla presentazione del volume che raccoglie i dati con un articolo a firma femminile dove si accenna alle storie di Cecilia, Laura, Margherita e le altre che «quotidianamente subiscono molestie in fabbrica o in ufficio». La «punta di un iceberg», indica la giornalista, precisando che - fra il pubblico intervenuto per la presentazione del volume - è presente anche una delegazione delle «donne di Trigolo». Eppure, l'occhiello di sintesi posto in cima all'articolo, disvela l'ambivalenza con cui ancora il tema è trattato nel senso comune diffuso a cui la cronaca si rivolge, e che forse richiede un tacito cenno d'intesa dove però, nel contempo, possa affiorare l'indizio ironico di un cambiamento necessario. Così, infatti, si ritiene utile presentare l'autrice del volume *Giù le mani* (Grisendi 1992):

Forse non è una donna bellissima, ma l'aspetto florido da donna emiliana e la frangia bionda che le scivola sugli occhi dovrebbero risparmiare ad Adele Grisendi l'accusa di essere una zitella acida e astiosa (La Provincia, 20 maggio 1992).

Già. Scrivere un libro in cui si contesta il diritto dell'uomo a manifestare a proprio piacimento ciò che presume di vedere, apprezzare o disdegnare guardando le colleghe attraverso l'apparire dei loro corpi potrebbe esporre all'accusa di essere brutte acide zitelle che mai hanno potuto "godere" di presunti piacevoli commenti. Inoltre, prima di essere autrice di un libro una donna rimane sempre un corpo mostrato alla vista maschile. Almeno, nel maggio del 1992, in un articolo di cronaca in cui - si dice- la stessa autrice del volume sembra utilizzare nella prefazione la tacita condivisione del luogo comune secondo cui il "corteggiamento" provoca piacere ad entrambe le parti, purché non diventi uno «squallido gioco di potere». La presentazione del libro in cui si raccolgono i risultati dell'indagine diventa in ogni caso «lo spunto per analizzare un problema che, stando ai risultati di diverse inchieste, tocca circa un terzo delle donne che lavorano» (*ibidem*).

Un lento cammino, dunque, percorrono sia le lavoratrici per essere riconosciute prima di tutto come tali, sia le cronache di stampa che colgono i segnali di cambiamenti incombenti ma difficili da governare senza ambivalenze. Così scriveva un commentatore sul "Corriere della Sera" nell'ottobre del 1991, plaudendo al tono moderato della mozione del Parlamento europeo, e dopo aver notato a proposito di una vicenda statunitense, che «tutto il mondo è paese è che le molestie sessuali sono negli usi e costumi di tutte le nostre società»:

[...] attenzione a non esagerare [nel fissare norme che sanzionino le molestie sui luoghi di lavoro, N.d.r. ], a non generalizzare, a non cadere nel complesso di persecuzione fino a trasformare il mondo quotidiano di uomini e donne di una stessa impresa in una galera ("Corriere della sera", 23 ottobre 1991).

Già. Come se galera non fosse per quelle donne quotidianamente umiliate. Come se fosse invece più probabile un «complesso di persecuzione»: tacita stigmatizzazione della vittima, ben nota a chi si occupa dei complessi dispositivi giudiziari che si mettono in atto quando una donna, infine, denuncia (cfr. ad es. l'interessante recente ricerca di Pedace 2017).

Il tema riceve interesse locale quando nel gennaio 1992 sta esplodendo il caso "Trigolo", che restituisce visibilità e interesse all'indagine lombarda svolta fra le donne sui luoghi di lavoro. Nella stessa pagina in cui l'articolo centrale narra dello scandalo che ha «sconvolto il paese», del direttore che si «è sentito male», o ci si chiede come avranno poi fatto queste infermiere molestate ad affrontare il problema a casa, coi loro mariti e figli, per «spiegare, *giustificare*, ammettere di aver taciuto per mesi lo stato di cose» (corsivo mio), una scheda riquadro è dedicata al commento dei dati della ricerca. Il titolo è significativo: *Càmice tentatore e assalti notturni. Tante infermiere sono vittime* ("Prima Pagina", 24 gennaio 1992). L'esca iniziale si appella - come spesso accade - al luogo comune del "come tutti sappiamo". Vale a dire quel che diamo per scontato e che ci appare

dunque ovvio, quasi-naturale, non meritevole di discussione o riflessione critica. Qui, quel che “tutti sappiamo” sarebbe che le infermiere e le domestiche (!) «rientrano nell’immaginario erotico di molte menti maschili». Come a dire che per qualche misterioso scherzo della “natura” molti uomini proverebbero un’irresistibile attrazione per queste «figure professionali». L’ammiccante incipit serve da preludio sia ad un commento ambiguo sulla «vicenda di Trigolo», sia ai dati emersi dal questionario distribuito nel 1990 dal coordinamento femminile della Cgil a donne lavoratrici della zona di Crema. In entrambi i casi (la grande maggioranza delle donne intervistate che hanno denunciato molestie lavora – si riporta - in contesto sanitario) si tratterebbe di un fenomeno quasi-naturale e «non raro»:

Non è un mistero che siano proprio gli ospedali a essere teatro di molestie sessuali. Un luogo dove le gerarchie sono strette e dove rifiutare un “favore” potrebbe anche significare avere diversi fastidi (“Prima Pagina”, 24 gennaio 1992).

Quel che appare talmente ovvio da non meritare neppure un’esplicitazione con il “tutti sappiamo” è che in tali “strette” gerarchie fossero gli uomini ad occupare la posizione di maggior potere. E che i “favori” fossero - “ovviamente” - di natura sessuale (superiori = uomini, infermiere = donne, cosa potrebbero mai essere d’altro, visto il presunto immaginario erotico dei film di serie B accennati all’inizio?). Un ospedale, dunque, in cui tante sono le donne (eh, già...), può diventare un «luogo in cui si scatenano torbide passioni». Complice l’abbigliamento (il camice, «così accessibile»...), e complice anche il silenzio del lavoro notturno: «Nel silenzio della notte si trova il coraggio per le più sfrontate richieste », con comportamenti «che rasentano il codice penale». Come mai ? - si chiede l’autore della scheda, con una risposta semplice: «Le spiegazioni entrano nella sfera della psicologia». Il mistero delle menti e il grande capolavoro di individualizzazione del problema.

Il silenzio della campagna soresina avvolge anche – in un altro articolo - la casa di riposo di Trigolo.

Proviamo a riepilogare la cornice culturale entro cui in *questa prima fase* i giornalisti di cronaca provano a dare un senso comprensibile per i lettori ad una vicenda che appare avere ancora molti lati oscuri. Di fronte all’incertezza aperta dal trauma che interrompe la continuità – il “fulmine a ciel sereno”, il “terremoto sconvolgente” nel tranquillo paesino di provincia - devono quindi provare a riempire l’assenza di senso presentando le opzioni possibili verso le quali si potrebbe intradare la comprensione ricucendo lo strappo.

1. Da un lato, *la negazione*: in molte parti gli articoli mescolano sia nei titoli sia nei testi questioni politiche locali, aspetti organizzativi, elementi di uno scenario prevalentemente maschile e sindacale in cui le donne denuncianti appaiono più

strumentalizzate che non soggetti del complotto o individualità animate da sentimenti di ritorsione personale.

2. Dall'altro, la *ricerca di una spiegazione*. Qui la strada si fa più impervia per il giornalismo locale, al tempo stesso assediato e contaminato dalla taglia nazionale che la vicenda tende ad assumere<sup>4</sup>, ma anche dalla consuetudine a ritenere che le aspettative del loro pubblico di lettori richiedano luoghi comuni facilmente condivisibili, per pacificare le coscienze e ristabilire la continuità del buon vivere quotidiano interrotto dai singoli eventi traumatici di cui la cronaca si alimenta. Emergono dunque una strada maestra e una secondaria, quasi per mantenere la possibilità di un'uscita di sicurezza. La corsia principale attizza il fuoco della passione privatizzata e perciò stesso naturalizzata: se davvero siamo di fronte ad un caso giudiziario, esso riguarda il singolo, il "mostro", il «pornodirettore», qualcuno che proverà a difendersi in tribunale o pagherà per essersi macchiato di eccessi che però, tutto sommato, discendono da qualcosa che di solito rimane, appunto, fatto privato e oggetto di gestione individuale.

In questo quadro, le donne – si sa (!) – sono oggetto "quasi-naturale" del desiderio degli uomini; nel momento in cui le donne lavorano, specie in particolari ambienti, e se si riesce a individuare le tattiche giuste per "abbindolarle" in maniera da far cadere le protezioni di cui normalmente dovrebbero sapersi dotare, la "caccia" è aperta, con più o meno rischi. In sostanza, non sarebbe un problema strutturale di squilibrio di potere e di disuguaglianza ingiustificata fra il genere maschile e il genere femminile sul luogo di lavoro, bensì una battaglia "psicologica" normale e naturale, in cui ci si aspetta che l'uomo ci provi e la donna sappia come sottrarsi o permettere accesso. Fatto salvo l'eccesso libidinoso per cui l'uomo "troppo" sfrontato rischi di «rasentare il codice penale». Il dispositivo sociale che fonda le norme di un'interazione in cui i ruoli maschili e femminili sono determinati da aspettative date per scontate ma non per questo biologicamente "naturali" era ben disvelato da Goffman:

Il sistema di corteggiamento implica che i due sessi siano posizionati in modo differente rispetto alle norme dell'attrattività sessuale. [...] Il compito del maschio è di essere attratto, quello della femmina di attrarre. [...] La credenza (nella società occidentale) è che le donne siano preziose, ornamentali e fragili, incapaci e poco competenti di fronte a qualunque cosa richieda l'esercizio muscolare [...]; inoltre, sono facilmente soggette a contaminazione e insudiciamento e a rimanere scottate quando esposte a parole forti e fatti crudeli, proprio perché sono tanto labili quanto delicate. Ne consegue che i maschi hanno l'obbligo di aiutarle (o proteggerle)" (Goffman, 1977: 310-11;

---

<sup>4</sup> Qualche trasmissione televisiva, interrogazioni parlamentari, mobilitazione dei comitati femminili dei sindacati e di alcuni partiti, la pronuncia del Parlamento Europeo, visibilità pubblica dei dati della ricerca su un tema che appariva ignoto e presenta aspetti nuovi a cui taluni attori politici organizzati specie femminili attribuiscono già un certo spessore.

traduzione mia).

Lo studioso prosegue mostrando il legame stretto tra corteggiamento e cortesia, la quale prevede tattiche varie giustificabili da parte maschile per ottenere il favore femminile e ricevere briciole di conferma della propria mascolinità: nulla a che fare con supposti psicologismi, ma «*credenza*», produzione sociale che serve a mantenere la disuguaglianza attribuita ai due generi.

A tale opinione diffusa e socialmente giustificata fanno dunque riferimento i nostri giornalisti di cronaca, che ai luoghi comuni difficilmente possono sottrarsi, sebbene, nel caso in oggetto, si sentano in qualche modo interrogati da quanto sia l'attivismo femminile sia il sempre maggior ruolo pubblico di lavoratrici segnalano come potenzialmente contraddittorio. Nel momento in cui l'attrazione sessuale entra in campo, si fa ricorso alla naturalizzazione dell'uomo tentatore-cacciatore e della donna preda a cui spetta la competenza di sapersi sottrarre ricorrendo ad armi personali e private di cui dovrebbe di per sé essere dotata – salvo l'imposizione muscolare o l'eccesso patologico-individuale da cui l'istituzione deve trovar modo di proteggerla, se interpellata nei tempi adeguati. La sanzione comunque riguarderebbe l'eccesso eventuale della forza – se comprovato – e non il “naturale” dispositivo del corteggiamento e delle gentilezze o – come si dirà – delle “coccole” sul luogo di lavoro.

Vediamo cosa accade nella *seconda fase*, quella successiva al “trauma” aperto dalla conferenza stampa del sindacato, è cioè quando l'esposto guadagna il suo iter e Gianpaolo Leani è posto agli arresti domiciliari. Il “fatto” dunque sembra accadere davvero. Una delle tattiche retoriche utilizzate dalla difesa e ampiamente resa nota nei giornali locali che la privilegiano come fonte è la *minimizzazione*: è solo una misura ordinaria a cui la procura è obbligata, “non vuole dire nulla”.

E' passato poco più di un mese, siamo al 3 marzo 1992. Per il “Corriere della sera”, tuttavia, la vicenda merita il titolo assertivo di un breve articolo: *Molestava le infermiere. Sotto accusa il direttore*; in esso si spiega che, dopo un momento in cui si pensava che la denuncia fosse una falsa notizia frutto, secondo l'indagato, di una congiura sindacale:

Ieri il colpo di scena, con la decisione presa dal giudice di disporre gli arresti domiciliari (“Corriere della Sera”, 4 marzo 1992).

Nella settimana successiva altre nubi si addensano sulla casa di riposo e i giornali locali seguono di nuovo una cronaca mista, in cui più che di molestie si parla di possibili irregolarità amministrative, le cui vicende riempiono gran parte degli articoli nei mesi successivi. Significativamente il 12 marzo 1992 titola “La Provincia”: *Picconate più che molestie su chi gestisce la casa di riposo*. Solo a seguito di tali controlli amministrativi, cambiano i consiglieri di amministrazione dell'istituto.

Il quotidiano di partito “Liberazione”, invece, aveva pubblicato isolate voci

femminili, che invitano a riflettere sui luoghi comuni e i tabù su cui la stampa locale per il momento riesce poco a problematizzare: le donne di Rifondazione Comunista scrivono un articolo in cui si commenta, infatti, il modo in cui la cronaca locale abbia “dimenticato le donne” nella vicenda Trigolo.

Questo è un caso anomalo, oppure i giornali locali non sono preparati ad affrontare un caso collettivo di molestie sessuali accaduto a più donne nello stesso luogo di lavoro. Leggendo i vari articoli sull'argomento non sembra esserci altra spiegazione. Da una parte le donne molestate e le possibili conseguenze non sono quasi mai accennate, dall'altra prevale il chiaro tentativo di far apparire il tutto come una diatriba tra il Sindacato e l'Amministrazione della Casa di Riposo di Trigolo. In mezzo, fuori dalle righe, le donne sono di fatto schiacciate, molestate, ma non c'entrano, sono quasi ignorate [...].

Ci si chiede se la gente sa in cosa consista la molestia sessuale!

I giornali per altro non sono stati in grado o non hanno voluto spiegarlo, nonostante sia un dato sempre più emergente sui luoghi di lavoro.

Notizie come queste diventano sulla stampa esclusivamente richiami pretestuosi che mirano ad altro anziché intervenire nel dibattito, nell'approfondimento e riflessione dei problemi. Il disagio femminile con i mille risvolti che esso comprende è interpretato quasi come una devianza: donne emancipate sì, ma che sappiano mantenere un ruolo da sempre a loro assegnato, fundamentalmente subalterno e compiacente» (“Liberazione”, *Anche le donne c'entrano*, 4 marzo 1992).

Dobbiamo arrivare alla *terza fase* per conoscere dalla cronaca - lentamente, non subito - qualche dettaglio concreto di ciò che le donne raccontano. Ai primi di dicembre 1992 si apre il processo. Da un lato, all'inizio “La Provincia” lo rappresenta come l'agone di una battaglia «*Battaglia tra Pm e difesa*» (3 dicembre 1992), e su “Prima Pagina” Giovanna De Fabiani il giorno successivo evoca la metafora della boxe, riproponendo sia il punto interrogativo di partenza sia - ancora - la prevalenza della voce e della presenza dell'indagato:

«*Leani entra in aula. Mostro o vittima?*»

Si è concluso, mercoledì scorso, 2 dicembre, il primo round del processo contro Gianpaolo Leani, direttore della casa di riposo “Milanesi Frosi” di Trigolo, accusato di atti di libidine e molestie sessuali nei confronti di alcune infermiere dell'istituto. L'imputato giunge in aula verso le 10. Appare tranquillo. *Indossa una giacca color senape su pantaloni scuri. L'aspetto non è certamente quello di un satiro. Lo sguardo appare smarrito oltre gli occhiali che gli schermano il viso. Si direbbe un uomo posato, bonario, sulla cinquantina.* Davvero può aver tentato di insidiare delle giovani donne abusando della sua posizione di dirigente della casa di riposo? » (“Prima

Pagina”, 4 dicembre 1992; corsivo infratesto mio).

In un articolo di spalla una sorta d'intervista che «nelle pause dell'udienza» raccoglie le parole di sfogo dell'imputato, il quale ancora una volta si dichiara vittima di un complotto politico: «mi hanno umiliato ma non distrutto».

Ma nelle udienze del febbraio 1993 parlano infine, seppur solo come parte lesa chiamata dall'accusa, le donne. Ciò che raccontano è a questo punto dovere di cronaca e modo per essa di *drammatizzare*, sposare una retorica narrativa soffermandosi sui particolari ritenuti scabrosi. Tanto più che se ne impadronisce la cronaca nazionale – non solo quella tradizionalmente di sinistra - e sia sul “Corriere della sera” sia sul “Manifesto” i titoli danno risonanza agli episodi riportati dalle donne: *Il capo ci provò: io gli sputai in faccia* (“Il Corriere della sera” 4-2-1993); *7 donne denunciano le “coccole” del capo* (Il Manifesto, id.).

Il caso è quindi oggetto di attenzione pubblica e ha acquisito grande visibilità, conquistando anche – oltre alla scena politica e parlamentare - il palcoscenico televisivo. Anzi, noterà “La Gazzetta di Crema” il 12 marzo 1993, il processo diventa esso stesso uno show a giudicare dal pubblico che assiepa l'aula del tribunale: «Curiosità morbosa? Solidarietà alle donne che accusano?», si chiede, dando ampio spazio al «contrattacco» delle testimoni portate dalla difesa e alla descrizione di un imputato più disteso, per il quale «le deposizioni delle sette dipendenti sono un ricordo lontano».

Eppure, in febbraio, durante l'escussione delle donne portate dal pubblico ministero come parte lesa, sia “Prima Pagina”, sia “Mondo Padano”, sia “La Provincia” evidenziavano nei titoli e narravano nei particolari gli episodi di molestia subiti dalle sette donne chiamate dal Pubblico Ministero.

Giovanna De Fabiani scrive un articolo il cui titolo riecheggia quello del “Corriere della Sera”, rafforzato dall'evocazione esplicita di un atto di forza: «*Mi spinse sul letto, gli sputai in faccia*». Sebbene nel testo vi sia ampio utilizzo del condizionale a proposito di quanto “avrebbe” fatto Leani, si riportano comunque i dettagli del serrato interrogatorio del PM; la stessa descrizione dell'imputato mette in risalto aspetti diversi, offre allo sguardo una corporeità flaccida e ha una venatura retorica meno favorevole, che tacitamente ricorda il satiro a suo tempo negato, così come appare invertito il pur consueto punto interrogativo su chi sia veramente:

Allungava le mani, voleva abusare di loro forte del potere che esercitava all'interno dell'ospizio. L'accusa è implacabile (...). A sostenerla, nell'aula del Tribunale di Crema, il funzionario, attualmente sospeso dall'incarico, siede come imputato di violenza privata di atti di libidine violenta e di molestie sessuali, sono le stesse ragazze (...)

L'imputato, Gianpaolo Leani, occhialini rotondi dalla montatura dorata, dietro i quali si indovina una miopia accentuata, calvizie incipiente, grassoccio, massiccio, ostenta sicurezza. (...) Indossa un abito scuro,



cravatta marrone su una candida camicia. Ha l'aspetto innocuo di un tranquillo uomo di provincia. E' davvero così? ("Prima Pagina", 5 febbraio 1993).

Ma sette giorni dopo, il 12 febbraio, la giornalista parla di un imputato che appare più un goliarda che un mostro, un «don Giovanni scanzonato», le cui imprese «sollecitano più la risata che il brivido della paura». Gli interrogatori proseguono e i dubbi sulla veridicità si accentuano, secondo quanto riportano sia "Prima Pagina" sia "La Provincia". Non a caso – forse - si sottolineano la «scabrosità» degli argomenti e la «morbosità» del pubblico in aula, o le contraddizioni che la difesa utilizza per mettere in dubbio la sussistenza di un reato. Perché – ad esempio - la denuncia così tardi? Perché avevano accettato gentilezze e coccole? Se i fatti risalgono al 1990 e 1991 come mai non avevano avvisato i superiori? E se dicono di averlo fatto sembra quasi che le responsabilità si spostino, mentre appena sufficiente appare la risposta della paura... come implicitamente suggerisce l'articolo sul don Giovanni scanzonato... E poi, sostiene l'avvocato difensore dell'imputato, far circolare riviste pornografiche non è un reato! Inoltre, quando si riportano le parole delle donne, il condizionale è sempre d'obbligo. Si parla persino della perizia richiesta dopo aver insinuato il dubbio che non fosse possibile chiudere davvero le porte negli uffici della casa di riposo, come indica - pur riportando le parole del perito che segnala invece la cosa come possibile – Albino Rigoni di "La Provincia" («*Le porte chiuse a chiave per molestare le dipendenti*», 11 marzo 1993)

Mentre una teste della difesa non confermerà le parole di una sua collega, perché sì, le diede i pantaloni da pulire eppure: «*Aveva sporcato i pantaloni ma non mi disse come*» (titolo dell'articolo di "Prima Pagina", 26 marzo 1993).

In sostanza, la cornice locale, sebbene toccata dalla risonanza pubblica della vicenda, appare narrativamente resiliente nell'abbattere le barriere del senso comune e di quella "credenza" di cui parlava Goffman circa il dovere femminile di sapersela cavare in modo appropriato mentre il dovere maschile è quello di provarci. Il fatto che si tratti per entrambe le parti di un luogo di lavoro sparisce sullo sfondo. L'attenzione attribuita al pubblico è quella del particolare scabroso, della sessualità in gioco, della possibile magari piccola perversione di quell'uomo di mezza età che sette donne non hanno "saputo" rimettere al suo posto. Da un lato, si rappresenta il "dramma" delle donne che raccontano in aula, pubblicamente, episodi e sensazioni spiacevoli: ciò apre uno spiraglio narrativo che assume in parte il tono di una "topica del sentimento", come direbbe Boltanski (2000), rivolta all'empatia individuale e alla sete di particolari da parte dei lettori. Dall'altro, sembra che talora il giornalismo locale voglia quasi assumere un ruolo moralista rimproverando velatamente la morbosa curiosità di un pubblico più assetato di particolari sessuali attinenti la sfera privata che non interessato ad un problema penale di rilevanza pubblica.

In ogni caso, scarsissimo rilievo è dato allo squilibrio di potere fra il dirigente

uomo e le infermiere ausiliarie. *La taglia pubblica delle lavoratrici* – per di più precarie – viene assolutamente *dopo* le aspettative morali che competono al ruolo femminile. Permane l’alea del complotto politico: anche in questo caso, sembra più un fatto di uomini, di conflitto su nomine maschili, da cui queste deboli donne timide e impacciate sarebbero state strumentalizzate o avrebbero al massimo tratto indiretto profitto per una qualche rivalse personale. Non ne sarebbero comunque i soggetti protagonisti. Negli articoli se ne leggono alcuni nomi; immaginiamo il paese delle 1700 anime: umiliate due volte, per le molestie e sulla bocca di tutti per averle raccontate; per di più – dicevamo prima – un giornalista si chiede come avranno fatto - poverine - a raccontarlo in famiglia. Fatto privato, di nuovo. Ancora una volta.

La *quarta fase* riguarda la cronaca della sentenza e la risonanza nazionale che essa riceve contribuendo a costruire il tema sociale delle molestie sessuali sul luogo di lavoro. In aprile il tribunale di Crema sembra dar ragione allo scenario di senso comune: *il fatto non sussiste*. Gianpaolo Leani è assolto. Andrà anche al *Maurizio Costanzo Show* per raccontare la “sua” vicenda. Come dirà l’avvocato della difesa, la “verità giuridica” è stata affermata. Tanto più che il reato di molestie sessuali ancora non esiste. Far circolare riviste pornografiche (sul luogo di lavoro, con persone dell’altro sesso e in posizione subalterna), chiudere la porta a chiave chiedendo ad una lavoratrice di osservarlo masturbarsi, tentare di abbracciare e chiedere “coccole” non è neppure violenza “privata” o “atto di libidine”: a meno di non credere che le sette donne abbiano raccontato frottole. Così, per il gusto di farlo, o per farsi strumento di un presunto complotto sindacale.

E mentre i quotidiani nazionali (Il Corriere della sera, Il Manifesto, Liberazione, L’Unità, Il Giorno...) il 22 e il 23 aprile 1993 assumono un tono da “topica dell’indignazione” (Boltanski 2000), poiché danno grande risalto politico alle implicazioni della sentenza, pubblicando la notizia con titoli dal tono non certo neutrale (es.: Il Manifesto: *Molestie sessuali sul lavoro, i giudici chiudono gli occhi*; Corriere della sera: “*Ci ha molestato*”, *dicono in 7: assolto*) e ospitando anche numerosi commenti critici di opinionisti uomini e donne, la stampa locale cerca di fare in prima battuta mera cronaca. Il titolo dell’articolo di Giovanna De Fabiani su “Prima Pagina” il 23 aprile è *Leani senza infamia*, mentre il 22 aprile l’articolo di Rigoni su “La Provincia” laconicamente titola “Assoluzione per Leani”.

Il giorno successivo, tuttavia, Marco Costantini sul medesimo giornale così commenterà, in un pezzo col titolo *Sentenza amara*:

Indignazione, stupore, lacrime di rabbia in aula alla lettura della sentenza. Nei commenti del giorno dopo si legge solo amarezza e preoccupazione. L’assoluzione con formula piena pronunciata mercoledì sera dal Tribunale di Crema nei confronti di Gianpaolo Leani, direttore dell’Opera Pia Milanese e Frosi di Trigolo, divide l’opinione pubblica ed interroga le coscienze. Era accusato di aver costretto sette dipendenti ad atti osceni e ad inaccettabili

ricatti di carattere sessuale. Fatti descritti con dovizia di particolari per mesi, con dolorosa coerenza, dalla parte offesa ma mai avvenuti, secondo i giudici (“La Provincia”, 23 aprile 1993).

Non c'erano elementi probatori sufficienti, le donne erano state chiamate come parte lesa e non come testimoni, ricordava nel suo articolo del giorno precedente Rigoni, sottolineando come la sentenza costituisse un precedente per reati sessuali rispetto ai quali quasi sempre non ci sono testimoni perché gli unici presenti sono la persona che si dichiara offesa e quella che offende.

Anche Giovanna De Fabiani metteva in luce nella sua cronaca la diversa prospettiva sostenuta dalle arringhe di accusa e difesa: da una parte, la richiesta di dare valore alla parola delle parti lese, che non avrebbero avuto ragione di mentire, dall'altra, invece, la mancanza di supporto probatorio, condivisa dalla sentenza, riportando tali brani pronunciati in aula:

Signori, si parla di sessualità? *Ma noi siamo uomini, c'è la sessualità e il mondo continua.* · Anni fa, si faceva un processo e la donna per dimostrare la sua innocenza doveva provare di essere una specie di Maria Goretti. Ma adesso si esagera. Se l'ha detto la donna è vero! [...]. Nel processo va portata la mano in mezzo alle gambe, il seno toccato, il fazzoletto intriso di liquido seminale (“Prima Pagina”, 23 aprile 1993; corsivo mio).

Sembra dunque che la “verità giuridica” riguardi il fatto che le parti lese – se non testimoniano al pari degli altri previo giuramento – devono portare supporto probatorio. Aggiungeremmo, sulla scia di quanto i giornali non esplicitano ma comunque riportano a proposito delle tesi difensive, che a ciò concorra anche – in ogni caso e con buona pace dell'interpretazione giudiziaria, in fondo essa stessa prodotto normativo-morale del medesimo contesto - quella credenza sociale che prima ricordavamo a proposito delle diverse aspettative dei ruoli maschile-femminile in tema di corteggiamento e cortesia, che hanno fatto dubitare della correttezza di comportamento delle “parti lese” quando interrogate a proposito del perché e del come non abbiano cercato di sottrarsi ad esempio denunciando prima...

Si noti, *a latere*, che - seppure nei titoli non emerga e non sia quindi considerato significativo, - in effetti Leani non fu assolto del tutto: nel corso della deposizione di una delle parti lese era emerso che in cambio dei “favori” ella avrebbe ricevuto copia delle domande di un test di assunzione, cosa comprovata da un altro teste a cui la donna si era rivolta proprio per segnalare la richiesta impropria di Leani. Ebbene, questo reato fu riconosciuto, con 4 mesi di condanna per violazione di segreto d'ufficio. Ora, pur sapendo che esiste una linearità giuridica che spesso sfugge al ragionamento logico di senso corrente, resta un po' oscuro capire come mai il supporto probatorio che attesta il fatto avvenuto (aver dato copia delle prove) non “valga” anche in relazione al “movente” per cui sia avvenuto come

dichiarato dalla donna (accettare atti di libidine da parte del direttore). La ragione per la quale avrebbe dato copia del test non è forse intrinsecamente inerente al fatto stesso?

Del resto, alcuni commenti nella stampa nazionale fanno emergere l'ironia amara sulle "molestie" subite dalle "parti lese" una seconda volta anche in aula, e sull'esigenza richiesta dalla "verità giuridica" di denunciare solo dopo aver portato con sé telecamere o guardoni.

La rilevanza nazionale data al caso si è nutrita anche della contemporanea discussione dentro e fuori del Parlamento sulla necessità di elaborare un nuovo testo legislativo, che sarà poi approvato nel 1996. Ma aiuterà anche a costruire un più ampio e solido collegio accusatorio per il processo di appello.

Arriviamo così alla *quinta fase*. Nel frattempo - per tutto il 1994 - sulla casa di riposo continuano a piovere, come si accennava, altre accuse di irregolarità, e lo stesso Leani infine si dimette. Diverse personalità sono indagate, la casa di riposo viene commissariata e la stampa locale si dedica a tali fatti di cronaca lungo i vari mesi dell'anno, senza necessariamente riportare la narrazione ai fatti relativi alle molestie. Tuttavia, il 21 aprile 1994 il quotidiano "Indipendente" rilancia la tesi del complotto sindacale che aveva fatto da cornice prevalente alla vicenda nella prima fase, ipotizzando che fosse stato proprio Leani - «il maniaco onesto» - ad avere per primo sollevato il velo sulle malversazioni, punito per questo dal sindacato. Per una volta, almeno, una delle donne accusatrici è considerata protagonista, perché citata come rappresentante sindacale Cgil (una delle testi a difesa era invece la rappresentante della Cisl). A conferma dell'interesse per il caso Leani soprattutto per il profilo delle molestie, non vi è traccia di eco nazionale delle altre indagini su malversazioni e irregolarità amministrativa. Sebbene qualche giornale locale ricordi che Leani si consideri ormai un uomo di taratura nazionale, invitato anche - come si accennava - in televisione, tanto da pensare di scrivere un libro sulla sua vicenda.

Si nota, inoltre, che più volte l'avvocato difensore, l'allora indagato e questo articolo di "Indipendente" rivolgono accuse ad una generica "stampa" di aver "sbattuto il mostro in prima pagina", forse riferendosi alla stampa nazionale in cui numerosi esponenti politici e intellettuali avevano visto nel fatto di cronaca del paesino di 1700 anime l'opportunità di dare visibilità pubblica al tema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, rivendicando l'urgenza di una soluzione in quanto problema sociale meritevole di *social policy* adeguata (cfr. Blumer 1971; Hillgartner e Bosk 1988).

Ad ogni modo, come si diceva, la pubblica accusa e poi le sette donne molestate fanno ricorso in appello. Del nuovo processo sulle molestie la stampa locale - finora impegnata nelle vicende che hanno portato a due commissariamenti della casa di riposo e al rinvio a giudizio dello stesso Leani implicato anch'egli, pare, nelle malversazioni - dà notizia a fine gennaio 1995: *Caso Leani, si riapre il processo* (La Provincia, 31 gennaio 1995, con un articolo a firma di Gianfranco Salvatori) presso la Corte d'Appello di Brescia.

Il tono della narrazione stavolta appare neutrale, mettendo in luce alcuni fatti salienti della procedura: il nome del pool dei tanti avvocati di parte civile offerto dalla Cgil nazionale alle dipendenti (alcuni nomi di taglia nazionale), la presenza del procuratore generale, i due avvocati della difesa, i temi oggetto di prima controversia. Si sintetizza rapidamente il fatto che «viene ricordata in aula la storia del processo», mentre ci si sofferma su un nuovo elemento dirimente: la richiesta di sentire le donne come testimoni soggette al vincolo del giuramento e non più solo come parte lesa; la difesa si oppone. La Corte decide che il processo è in effetti meritevole di una riapertura in appello e richiede di sentire altri 5 testimoni. Di grande interesse, per la nostra analisi, il fatto che la narrazione abbia qui smorzato i toni sui particolari qualificati in precedenza come “scabrosi”, limitandosi a riassumere così:

I dettagliati fatti, ricordati ieri, fanno emergere *una serie di pesanti attenzioni* da parte di Leani verso le donne. Al contrario, invece, ci sono aspetti discordanti. Una lettera di ‘fiducia’ a Leani dopo che le accuse erano state rese pubbliche, firmata anche da parte di alcune delle molestate. Inoltre, la denuncia venne sporta molto tempo dopo la denuncia dei fatti. Tutto questo perché c’era un clima di intimidazioni, disse l’accusa. Ma anche, secondo Leani, per le sue denunce sul marasma gestionale (...) che hanno poi ridotto l’ex amministrazione ad un cumulo di macerie (La Provincia, 31-1-1995; corsivo mio)

Poi, mentre un diverso giornalista segue per “La Provincia” l’altro caso di malversazioni, Salvatori utilizza il *frame*<sup>5</sup> prevalente *del teatro e dei “colpi di scena”* per proseguire il 21, il 25 febbraio e il 1° marzo con il resoconto del processo per le «presunte» molestie sessuali. Una sotto-cornice della narrazione mette in risalto – sia pure in forma sintetica – i fatti in apparenza contraddittori che le diverse parti in causa portano all’attenzione dell’aula e la metafora scelta è qui quella della «matassa» dai fili intricati che toccherà ai giudici sbrogliare.

*Leani, ultimo atto. Al processo il giorno della sentenza*

Aspra la battaglia tra difesa e parti civili delle sette donne che sarebbero state molestate [...].

Comunque, non basterà l’eventuale condanna a mettere <sup>[SEP]</sup>la parola fine a una *vicenda intricata*, che ha visto mescolarsi <sup>[SEP]</sup>in un grande calderone affermazioni e smentite, esposti smarriti, tesi di complotto politico, una tangentopoli che ha visto l’invio di avvisi di garanzia a tappeto e ha messo a

---

<sup>5</sup> Qui la nozione di *frame* si riferisce alla cornice interpretativa entro cui si analizza il modo in cui un articolo presenta ciò che considera di maggior rilievo per osservare il fatto di cui si parla: un po’ come la cornice di una finestra ci indica la porzione di mondo esterno che così possiamo guardare. La nozione è tratta dai lavori di Goffman (cfr. ad es. 1974) e rielaborata da Entman (1993) per l’analisi dei media.

nudo la disastrosa situazione amministrativa della casa di riposo [...]. La difesa si è battuta per dimostrare l'infondatezza delle accuse: dichiarazioni non veritiere, documenti smarriti, denunce presentate con estremo ritardo. Sull'altro versante, invece, ci sono le parti civili delle donne che hanno puntato a mettere in luce il clima di paura per il posto di lavoro che avrebbe instaurato Leani. Insomma, *una matassa che dovranno sbrogliare i giudici bresciani*» (“La Provincia” 1 marzo 1995; corsivo infratesto mio).

Per ribadire come la parola fine non sia necessariamente l'indomani - quasi a rilanciare un ghiotto *storytelling* di una vicenda complicata dalla cronaca degli altri procedimenti politico-gestionali, oltre che dal tema della sessualità qui pressoché epurato – si anticipa che la difesa in caso di condanna farà comunque ricorso in Cassazione.

Il giorno successivo, arrivata la sentenza di condanna, si torna alla *metafora del match*, calcistico stavolta (e si noti in entrambi i casi - quello della boxe prima e quello del calcio ora - il sapore maschile dello sport evocato):

*'Molestò le donne', due anni a Leoni*

[...] In termini calcistici sarebbe un pareggio. Ma per le sette donne di Trigolo l'incontro di ritorno di un match drammatico assume il valore di una grande vittoria [...]. Gioia e contentezza da una parte, tristezza e sconforto, ma anche voglia di non arrendersi dall'altra [...]. L'emozione era palpabile. La sentenza del 21 aprile '93 del tribunale di Crema è stata ribaltata. Un macigno sulla testa di Leani, stupito mentre ascoltava le parole del presidente. “Ci hanno credute, ci hanno credute” ripetevano le donne coinvolte nella triste vicenda (“La Provincia”, 2 marzo 1995).

A centro pagina la *metafora della battaglia* che avevamo incontrato nella seconda fase si ripete: «aspra schermaglia sulla decisione di Crema nel '93. *Battaglia sulla sentenza*». Se l'avvocato Maria Virgilio – componente del collegio di parte civile – sottolinea l'importanza di aver dato voce alle donne che nel primo processo era come se non avessero parlato perché sentite solo come parte lesa, l'avvocato difensore Balzarini refuta l'affermazione dicendo che invece avevano parlato ma non erano e non sono credibili. La tesi del complotto, come ribadisce anche Leani. Ricorreranno e «daranno battaglia in Cassazione», ricorda il giornale. Mentre le donne denuncianti infine dicono: «ormai non ci fa più paura» (“L'Unità”, 5 marzo 1995).

Il giorno successivo il giornalista dedica il suo articolo alle dichiarazioni di Rita Orsini, coordinatrice delle donne Cgil: ‘*Un lieto 8 marzo*’ si indica nel titolo il «bel regalo» che la sentenza rappresenta, e che diventa occasione per invitare a riflettere e rilanciare i dati delle inchieste promosse dalle donne del sindacato, volte a far emergere il tema delle molestie e delle violenze sessuali sui luoghi di lavoro, nonché delle difficoltà a denunciare i soprusi, per rimanere «al riparo da

scandali e facili giudizi». Il dovere di cronaca fa sì che si ricordi, in fondo all'articolo, che la vicenda non è finita e che il condannato per atti di libidine violenti ricorrerà in Cassazione. E da qualche parte si minimizza, ad esempio riportando le parole dell'avvocato difensore che ricorda come in fondo sia stato applicato il minimo della pena. Ad ogni modo, nei giorni successivi la stampa locale partecipa alla costruzione sociale del problema dando spazio al tema generale delle molestie sui luoghi di lavoro e riportando la «conferma allarmante» derivata dai dati di indagini statistiche, o le difficoltà delle donne di presentare denuncia: «perché dopo Trigolo [...] non cali il silenzio» (es.: *Le altre rivelazioni*, "La Provincia", 12 marzo 1995, con un articolo a firma di Cristiana Mainardi, o lo stesso giorno il pezzo intitolato *Da Trigolo la forza di reagire*). La sentenza diventa ancora una volta oggetto di interesse nazionale per il "Corriere della Sera" e tre giornali di sinistra, stavolta per affermare:

*“Una vittoria delle donne”. Premiato il coraggio delle dipendenti che denunciarono il principale (CdS, 3 marzo 2015)*

*Le molestie sessuali sono un reato. Per sentenza (“Il Manifesto”, 3 marzo 1995)*

*Chi molesta le donne non deve passarla liscia (“Liberazione”, 13 marzo 1995)*

*La battaglia antimolestie di sette donne coraggiose (“L’Unità 5 aprile 1995).*

“L’Unità” pubblicherà anche, mesi dopo, la notizia della conferma definitiva della condanna da parte della Corte di Cassazione:

All'inizio sembrava il solito chiacchiericcio<sup>[SEP]</sup> di paese, ma poi, verso la fine del 1991, il “caso-Leani” esplose ed emerge la squallida serie di ricatti che imponeva alle giovani<sup>[SEP]</sup> ausiliarie che lavoravano nella<sup>[SEP]</sup> casa di riposo con contratto a termine rinnovabile ogni tre mesi. Saranno proprio le stesse vittime a trovare il coraggio di raccontare [...] la Corte di Cassazione ha confermato quel verdetto: colpevole (“L’Unità”, 3 dicembre 1995).

A dare notizia sulla stampa locale della conferma definitiva della condanna su “La Provincia” il 2 dicembre 1995 è Cinzia Franciò: *Leani è colpevole*. E seguendo appieno l'aspettativa assertiva del titolo, l'articolo questa volta non concede alla cronaca l'ombra del dubbio, riassumendo i punti cruciali delle testimonianze probatorie del processo e soprattutto parlando delle donne e del duplice rischio di subire le violenze e lo stigma pubblico della comunità:

Le donne coinvolte nella vicenda hanno dimostrato un coraggio non indifferente. Si sono esposte agli interrogatori con il rischio di dover raccontare pubblicamente le molestie subite dall'ex direttore della casa di riposo di Trigolo [...].

Ancora oggi, tra l'altro, la paura di ripercussioni personali e del giudizio della gente impedisce troppo spesso di far venire a galla situazioni drammatiche (“La Provincia” 2 dicembre 1995).

Eppure altrove il dubbio aleggia ancora: sulla base del *frame* a lungo condiviso di una “divisione dell’opinione pubblica”, il medesimo quotidiano locale “La Provincia” - forse per compensare la presa di posizione femminile a ridosso della sentenza della Corte di Cassazione, e per seguire il dovere di cronaca in apparenza neutrale - pubblicherà un articolo-intervista (a Leani) a firma di Albino Rigoni, in cui si ripropone la domanda che era il *leitmotiv* di una delle prime cornici privilegiate nel lungo *storytelling*, il punto interrogativo: *Leani, colpevole o vittima?* Il condannato ripropone, nelle sue risposte, la sua tesi consueta: il complotto. Sia a proposito delle molestie, sia delle altre accuse di malversazione che nel frattempo si sono intrecciate e lo hanno coinvolto insieme ad altri ex gestori della casa di riposo.

### **2.3. Attualità e verità ambivalenti**

Ritroviamo infine, ancora una volta, Gianpaolo Leani coinvolto in un processo per violenza sessuale: siamo a dicembre 2012. Apprendiamo che nel frattempo era diventato un noto anchorman di un’emittente televisiva locale: la (seconda) verità giuridica della condanna per molestie deve avergli dato una notorietà che non è incappata nella condanna sociale, dal momento che viene descritto come «uomo influente, stimato» a cui una donna 54enne si rivolge fiduciosa per aiuto. Poi lo denuncia, per aver abusato del suo stato di turbamento che l’aveva posta in condizione di inferiorità, accettando di andare a casa sua – a seguito di un piccolo inganno – e qui subire le sue *avances*, stendersi sul suo letto, costretta a vedere una pellicola pornografica mentre lui si masturbava e cercando di respingere i suoi tentativi di farsi massaggiare, abbracciare e baciare. Sembra quasi un film al rallentatore che si ripete. Anche stavolta non ci sono prove. E lo «stato di prostrazione» - secondo l’avvocato (donna) della difesa - non giustifica una persona colta, intelligente, ex maestra, a non saper reagire «con due schiaffoni» di fronte ad *avances* non desiderate. E neppure si può evocare «un precedente risalente a vent’anni fa che non può assurgere a sintomo di un modo di vivere». Poiché il perito non può diagnosticare un disturbo della personalità che attesti «inferiorità psichica» della signora, e non ci sono testimoni, «*Manca la prova, assolto*» (“Cronaca di Cremona” 19 dicembre 2012).

Alla donna l’onere non tanto o non solo della prova, ma soprattutto della dimostrazione di avere ragioni sufficienti per non aver applicato ciò che la sua collocazione di genere sembra ancor oggi pretendere: che sappia bene come si fa a sottrarsi al cacciatore, se alle sue *avances* davvero non vuole cedere.

«Siamo lavoratrici non prostitute», sembra avessero gridato nel 1993 le sette



donne vittima di violenza quando il tribunale aveva sentenziato che «il fatto non sussiste», peccando forse solo di eccessiva semplificazione circa il lavoro delle prostitute, ma di fatto denunciando lo stigma sociale di cui avvertivano l'onere invisibile. Due anni dopo saranno credute, e persino nuove leggi importanti sono venute alla luce grazie anche al loro «sacrificio». Più volte la cronaca mediatica ha incrociato le parole paura e coraggio, o all'indomani della sentenza di condanna ha riportato la reiterazione del grido di gioia «Ci hanno credute, ci hanno credute!». Come se, appunto, essere creduta per una donna debba essere l'esito di un calvario faticoso che richiede coraggio per sormontare la paura del giudizio sociale oltre che giuridico.

In effetti, la narrazione di cronaca ha potuto intessere una “matassa intricata” tale per cui si è costruita sin dall'inizio una domanda senza risposta forse perché mal posta dal nostro comune sentire: “mostro o vittima”? Ad essa la verità giuridica non sa e non può porre rimedio definitivo, fintanto che continueremo a considerare mera devianza individuale o mero “eccesso” quel che in fondo sul piano sociale giustifichiamo nel comportamento maschile e ci attendiamo da quello femminile. Mettiamoci nei panni del giudice: come fare a decidere, senza altri elementi probatori, se la parte lesa mente? E se per caso la signora 54enne avesse inventato tutto proprio perché conosceva la vicenda passata e avesse voluto approfittarne al solo scopo di ottenere un risarcimento in denaro? In un contesto democratico e liberale, condannare un innocente è un danno socialmente inaccettabile, o per lo meno più inaccettabile dell'assolvere un colpevole, lasciandolo libero di proseguire nel suo itinerario di potenza maschile. Certo, al giudice possiamo chiedere di ascoltare la voce di una donna con maggiore attenzione e minore pregiudizio, senza pretendere che debba necessariamente corrispondere e conformarsi a Maria Goretti (tanto per riprendere una delle icone ricordate negli articoli esaminati), o anche solo ad una propria pari. Ma *questo è quanto accade quando si chiede ad un magistrato di intervenire perché poco o nulla il sociale ha saputo fare* per cambiare la propria “credenza” nelle rispettive regole di posizione di genere.

Ciò che colpisce nelle narrazioni della “vicenda Leani” è, in effetti, l'incespicare continuo nel ricorso argomentativo allo stereotipo di aspettative di genere naturalizzate: com'è possibile che un'attempata ex maestra non sappia come fare per sottrarsi ad *avances* non desiderate? L'unica sua scusante sarebbe quella di essere definita da un perito psichiatra “disturbata”. Come mai delle giovani donne non sanno gestire un dirigente un po' invadente, neppure facendo appello alla “protezione” di un altro dirigente a cui rivolgersi? Allora perché ricordano di farlo tanto tempo dopo? Dev'esserci qualcosa “dietro” (il “complotto”).

Il problema principale sembra essere quello di dover dimostrare la ragione per cui queste donne siano risultate socialmente incompetenti rispetto a ciò che la loro collocazione di genere richiedeva. Altrimenti, su di loro pesa lo stigma della donna “poco seria” (nella vulgata morale, la prostituta, sebbene io ritenga occorra invece tributarle rispetto).

A lui, invece, si riconosce con molta attenzione il diritto di difendersi dalle accuse, di lamentarsi per essere trattato come un “mostro”, e in fondo tacitamente si ritiene che siano solo eccessi di cronaca le parole “mostruose”, perché in fondo – sebbene coniugato e “padre di famiglia” - una piccola storia con la giovane infermiera - da lui stesso ammessa - gli è socialmente concessa, nel senso che sono socialmente accettabili la scappatella o l’attrazione per le giovani donne. Anzi, ci si aspetta dalla mascolinità che ciò accada.

In ogni caso, la famosa “opinione pubblica divisa” fra colpevolisti e innocentisti, in effetti lo accoglie compiacente come anchorman di un’emittente televisiva, sembra nello stesso territorio che tanto sembrava sconvolto dallo scandalo. Lo scandalo erano le giovani donne, non lui e i suoi *desiderata*. E come dice la sua avvocata nell’ultimo processo – solo qualche anno fa – ammettiamo pure sia vero che abbia fatto delle *avances*, cosa impediva alla signora di mollargli due ceffoni o due calci in ascensore? Grandi discorsi quelli dei suoi avvocati: il primo si chiedeva cosa fosse mai far circolare riviste pornografiche con le subordinate sul luogo di lavoro (è “ovvio” che un uomo le ami, nevvvero?), l’altra interroga la parte lesa sulla sua presunta incapacità a difendersi, come se tentare l’attacco fosse “naturale”.

Le verità giuridiche, che nei tribunali ci aiutano a costruire i confini e i dispositivi per regolare ciò che è più o meno giustificato e accettabile, o viceversa sanzionabile e inaccettabile (Boltanski 1990), sono indubbiamente importanti; occorre quindi continuare senz’altro a seguirne con puntualità la cronaca e a studiarle con attenzione e capacità riflessiva. Ma i loro “processi” di realizzazione sono intrisi anche di credenze socialmente costruite che possono ratificare disuguaglianze non più condivisibili da taluni gruppi rispetto ad altri. Il comune sentire non è più in tal caso davvero comune a tutti, perché messo in discussione da taluni dei soggetti sociali che prima di altri avvertono l’obsolescenza o l’iniquità di luoghi comuni non più idonei a regolare le aspettative reciproche di azione e i significati o persino le emozioni ad esse attribuiti (Papermann 1995; Swidler 1986). E’ quanto accade, ad esempio, nei nostri contesti sociali a proposito delle relazioni di genere: prendendo in prestito un’espressione di Ann Swidler (1986, 278 ss.), siamo di fronte ad “*unsettled lives*”, cioè periodi di profonda trasformazione che vedono le ideologie e le “credenze” sociali indicare nuovi stili e strategie d’azione anche e soprattutto nel modo di posizionarsi come identità e relazione di genere. Non necessariamente e non subito sono disponibili in ogni istituzione sociale gli attrezzi culturali e le combinazioni di significati in grado di dare risposte definitive, ad esempio fissando nuovi confini o individuando regole pratiche nuove d’interazione. Di grande importanza sono tuttavia le innovazioni (e le provocazioni) che provengono dai soggetti collettivi che di tali cambiamenti si fanno portatori. Taluni riescono a porre domande tanto pressanti quanto innovative, come ad esempio il tema dell’inaccettabilità delle molestie sessuali sul luogo di lavoro – e dunque dei rituali consueti di corteggiamento e cortesia - specie se fondate su squilibri di potere nelle

famigerate “gerarchie strette” che il nostro giornalista di cronaca notava, e nonostante il rischio paventato dall’opinionista del “Corriere della Sera” di costruire nuove e troppo rigide barriere morali.

La costruzione di questo tema come problema sociale condiviso a cui cercare di fornire soluzione normativa è passato attraverso il coraggio di sette donne del paesino lombardo, la nuova forza delle componenti femminili nel sindacato locale e nazionale, l’ambivalente tentativo della cronaca locale di interpretare le aspettative stereotipate ma anche i segnali di cambiamento, le contraddittorie ma comunque serrate argomentazioni degli avvocati e dei giudici, la portata d’influenza e visibilità di giuriste, scrittrici, donne parlamentari, esponenti del movimento femminista. Certo, non è il testo della norma a costituire la soluzione definitiva di “*unsettled lives*” in cui donne e uomini si confrontano su terreni diversi e aspettative che permangono contraddittorie fra criterio di uguaglianza universale e riconoscimento ancora molto da comprendere di differenza di genere<sup>6</sup>.

La giurisprudenza e il cane da guardia - il *watch-dog*, come dicono gli inglesi - di un dibattito pubblico costituito anche e soprattutto dai media ne sono interpreti e protagonisti, insieme ai soggetti che ad entrambi si rivolgono per capire come affrontare il singolo caso e il singolo evento complesso. Il modo con cui si dipana la “matassa intricata” non è definito una volta per tutte: pratiche stereotipate e “credenze” convenzionali possono agire in modo tacito impedendoci di guardare in modo critico o spingendoci a naturalizzare in modo dispotico o fatalista comportamenti di derivazione sociale, la cui matrice ideologica rischia di rimanere invisibile. Come è accaduto, ad esempio, in alcuni passaggi degli articoli e della vicenda di cui abbiamo trattato. O come accade quando, in modo semplice, ci sembra di poter riassumere il problema riconducendolo unicamente ad una qualche atipicità individuale di tipo “psicologico” o “biologico”.

Potremo apprendere in concreto come esercitare uno sguardo aperto solo se cerchiamo di problematizzare ciò che troppo spesso agisce in modo tacito o implicito, dato-per-scontato, ma che in effetti discende dall’interazione sociale di cui siamo protagonisti. La situazione può imporre al fine di regolare l’interazione regole espressive o dispositivi di reciproca aspettativa ed accettazione, ma solo a patto che i partecipanti ne condividano e co-definiscano reciprocamente la cornice così ritagliata: di solito è un patto tacito e solido proprio perché quasi-naturale, retto sembrerebbe da un ordine invisibile. Ma ricordiamolo: la derivazione è sociale, non naturale. Se tali regole si lacerano da qualche parte, i più deboli rischiano la sanzione o l’esclusione; ma può accadere anche che la situazione sia

---

<sup>6</sup> Lo notava ad esempio Simmel (1908), ancora all’inizio del secolo scorso, interrogandosi su quanto e come le donne avrebbero potuto trovarsi a dover fare i conti con tale contraddizione, stante la mutata condizione sociale verso cui i nuovi ruoli lavorativi le orientavano. Ed è noto il dibattito che specie negli anni 1970 e seguenti ha attraversato in proposito il movimento femminista (si vedano, solo per fare un esempio, i lavori di Luce Irigaray come *Io, tu, noi* (1992), il suo dibattito con De Beauvoir (1961) e le varie discussioni sollevate in merito anche in Italia.

oggetto di riflessività da parte di taluni, che smettono di dare per scontato e cominciano ad interrogare e interrogarsi sulle reciproche aspettative e sulla loro efficienza nel regolare lo scambio interazionale fra interlocutori che abbiano assunto punti di osservazione differenti, o anche posizioni di ruolo differenti. Se non è naturale, l'ovvietà può essere sia argomentata sia messa in discussione; e comunque resa visibile, denudata delle sue artificiose vesti di naturalezza. Gli attori della scena interazionale possono verificare se si rendono disponibili cornici e credenze sociali più appropriate per intrecciare o rivendicare una reciprocità di aspettative di ruolo adeguate a talune novità, persino proponendo regole morali di contegno e cortesia diversamente organizzate.

Essere in grado di affrontare il cambiamento della "credenza" sociale sulle reciproche posizioni di genere - quella che sostiene le regole dell'interazione quotidiana in molti contesti ordinari - non è compito semplice, sia perché non vi sono (ancora?) credenze alternative analogamente condivise e diffuse, e neppure sono disponibili configurazioni culturali già ben definite, sia perché le disuguaglianze sono persistenti e spesso coinvolgono una pluralità di fattori, su cui chi è in posizione di forza riesce ad agire con maggiore efficacia. Le alleanze sono utili, l'interdisciplinarietà è quasi d'obbligo, affinché si eviti di trincerarsi ognuno nel proprio recinto d'azione professionale, al riparo di dispositivi e meccanismi che sebbene indispensabili per compiere con coscienza il proprio lavoro corrono anche il rischio di naturalizzarsi a loro volta, confinandoci di nuovo nella routine rassicurante del dato-per-scontato. Ciò vale per il giornalista di cronaca come per il giurista, per l'intellettuale come per il politico, per la lavoratrice come per il lavoratore.

### Riferimenti bibliografici

- Beauvoir, de, S. (1961), *Il secondo sesso*, Milano, Il Saggiatore.
- Blumer, H. (1971)., Social problems as collective behavior, *Social Problems*, 18, pp. 298-306.
- Boltanski, L., (1990) *L'amour et la justice comme compétences*, Paris, Métailié, 1990
- Boltanski L. (2000), *La souffrance à distance*, Paris, Métailié; trad. it *Lo spettacolo del dolore*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2000.
- Cadoppi, A. (1996) (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Padova, Cedam.
- Codrignani, G. (1996), *Molestie sessuali e (in)certezza del diritto*, Milano, Franco Angeli.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Towards clarification of a fractured paradigm, *Journal of Communication*, vol. 43, n. 4, pp. 51-58.
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Cambridge (MA), Harvard University Press.
- Goffman, E. (1977), The Arrangement between the Sexes. *Theory and Society*, vol. 4, n. 3, pp. 301-331.

- Grisendi, A. (1992), *Giù le mani. Storie di donne (e di uomini): Le molestie sessuali sul lavoro*, Milano, Mondadori.
- Hilgartner S. and Bosk C.L. (1988), The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model, *American Journal of Sociology*, 94, pp. 53-78.
- Irigaray, L. (1992), *Io tu noi. Per una cultura della differenza*, trad. it. Torino, Bollati Boringhieri.
- MacKinnon, C.A. (1979), *Sexual Harassement of Working Women*, New Haven, Yale University Press.
- MacKinnon, C.A. (1993), Nei tribunali statunitensi una legge delle donne per le donne, *Democrazia e Diritto*, n. 2.
- Papernann, P. (1995), La question des émotions: du physique au social, *L'Homme et la Société*, n. 116, pp. 7-17.
- Pedace, C.F. (2017), Da vittima a imputata. La violenza sessuale nel procedimento penale, *Studi sulla questione criminale*, XII, n. 3, pp. 27-44.
- Simmel, G. (1908), *Sociologia*, trad. it. Milano, Comunità, 1989.
- Swidler, A. (1986), Culture in Action: Symbols and Strategies, *American Sociological Review*, vol. 51, n. 2, pp. 273-286.